

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 389

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 luglio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 242/11

Roma, 28.7.2011

C. Schifani

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011.

Si trasmette, inoltre, un testo predisposto dalle Amministrazioni competenti, a scopo collaborativo, sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

C. Schifani

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il complesso degli appalti in materia di difesa nazionale degli Stati membri è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo in virtù dell'articolo 296 del Trattato CE (dopo il Trattato di Lisbona articolo 346), che consente ai medesimi Stati membri di derogare alle regolamentazioni comunitarie, qualora ritengano essere in gioco interessi di sicurezza nazionale, con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico.

La maturata consapevolezza in ambito comunitario che un mercato europeo della difesa maggiormente concorrenziale potesse garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori, il rafforzamento della base industriale e tecnologica della difesa europea e lo sviluppo delle capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e difesa hanno reso necessaria la formazione progressiva di un mercato europeo anche dei materiali per la difesa e, quindi, l'elaborazione di un puntuale quadro legislativo a livello comunitario.

In particolare, nel settore degli appalti, si è manifestata l'esigenza del coordinamento e dell'armonizzazione delle procedure di aggiudicazione in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e degli obblighi derivanti dal Trattato europeo e contribuire, nel contempo, a ridurre sensibilmente non tanto i costi nel settore della difesa, quanto l'eventuale impatto ambientale nel medesimo settore, nonché di attuare e concretizzare l'approccio globale dell'Unione in materia di sicurezza, rispondendo, alle evoluzioni dell'ambiente strategico in un contesto mondiale in cui l'emergere delle minacce asimmetriche e transnazionali assottigliano sempre più il confine tra sicurezza interna, esterna, militare e non.

Sulla base di queste constatazioni, nel dicembre del 2005 la Commissione europea ha annunciato due iniziative destinate a migliorare il quadro sopra descritto:

- l'adozione di una "Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 (ora 346) del Trattato CE nel settore degli appalti pubblici della difesa" che non modifica, ma chiarisce il vigente quadro giuridico;
- la preparazione di una nuova direttiva sugli appalti pubblici per le attrezzature militari alle quali non si applica la deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato CE.

E' stata così emanata la nuova direttiva 2009/81/CE (d'ora innanzi, denominata: «direttiva») che mira a soddisfare il bisogno manifestato dagli Stati membri e dagli attori economici del settore, di un nuovo quadro legislativo europeo adeguato all'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, garantendo la sicurezza delle informazioni, degli approvvigionamenti e una maggiore flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Le principali novità introdotte dalla direttiva riguardano:

- 1) il campo di applicazione: correlato, nel settore difesa, al materiale destinato ad essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico e, nel settore sicurezza, alla presenza di informazioni classificate, nonché lavori e servizi per fini specificatamente militari;
- 2) la non inclusione della procedura aperta e la possibilità di ricorrere in via generale alla procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara;
- 3) la previsione di esclusioni dall'applicazione della direttiva specifiche per la Difesa (ad es. i contratti governo-governo e i contratti di ricerca e sviluppo cofinanziati);
- 4) la previsione di istituti specifici per la preselezione e l'aggiudicazione (in particolare per la tutela della sicurezza dell'informazione e la sicurezza degli approvvigionamenti);



- 5) la possibilità per gli Stati membri di inserire disposizioni in materia di subappalto che obbligano gli aggiudicatari a subappaltare seguendo procedure competitive.

Tutti gli elementi sopra riportati e l'esigenza di adeguamento ai principi dettati dall'Unione europea rendono necessaria la predisposizione di un provvedimento di recepimento nazionale idoneo ad attuare coerentemente le previsioni contenute nella direttiva 2009/81/CE.

Nel vigente quadro normativo nazionale, l'attività contrattuale della Pubblica amministrazione è disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (d'ora innanzi, denominato: «codice»), il quale ha recepito le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18, armonizzandone il contenuto con la preesistente normativa interna di settore.

In particolare, l'articolo 196 del codice prevede, in ragione della riconosciuta peculiarità dell'attività dell'Amministrazione della difesa, una disciplina speciale, da emanarsi con apposito regolamento riguardo alle "attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare". Lo schema di tale provvedimento è attualmente in fase di concertazione interministeriale.

Il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/81/CE e la discendente normativa regolamentare non presentano aspetti di sovrapposizione con l'attuale disciplina a legislazione vigente. Esso, infatti, in quanto *lex specialis*, opera in un ambito ben delimitato, oltre il quale permane l'applicazione della normativa ordinaria contenuta nel codice e nel regolamento attuativo del citato articolo 196. Tale delimitazione risulterà puntualmente in sede di attuazione del citato articolo 196 e della stessa direttiva 2009/81/CE.

A tal fine si prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, nel quale sarà contemplata la specifica disciplina attuativa del presente decreto.

Nell'ambito dei lavori comunitari di predisposizione della nuova normativa sulle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, in alternativa alla predisposizione di una nuova direttiva *ad hoc*, è stata anche valutata la possibilità di trasporre le nuove disposizioni nelle direttive vigenti. A conclusione dei lavori la scelta si è orientata verso la prima opzione, in virtù della specificità del settore della difesa e sicurezza e della natura innovativa di alcune previsioni.

In sede di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano si è mantenuto l'orientamento comunitario, optando per uno strumento normativo autonomo di recepimento, anche al fine di garantire all'operatore un testo specifico di facile consultazione e chiara applicazione. Proprio con tali finalità di snellezza e fruibilità, per evitare appesantimenti e duplicazioni di istituti già regolati nel codice, il decreto legislativo di recepimento è stato strutturato in modo da contenere solo le previsioni innovative specifiche della direttiva in recepimento, rinviando al codice in via generale e, se del caso, specificamente, per ogni altra disposizione ivi normata applicabile ai contratti ricadenti nella nuova disciplina.

Sul piano sistematico, lo schema di decreto legislativo si compone di 36 articoli, suddivisi nell'ambito di quattro titoli: titolo I (Definizioni, finalità, ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni e esclusioni); titolo II (Contratti di rilevanza comunitaria); titolo III (Contratti sotto soglia comunitaria); titolo IV (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali).



Le norme contenute nel titolo I (articoli da 1 a 9) dettano la disciplina generale oggetto del presente provvedimento. In particolare:

- l'articolo 1 (Definizioni) riporta quasi integralmente l'elenco delle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva recepita, richiamando, ove compatibili e non derogate, quelle di cui all'articolo 3 del codice. Sono state aggiunte le definizioni di "sicurezza degli approvvigionamenti" (come definita nella *guidance note* alla direttiva), di "documentazione dell'appalto" (come definita nel capo IV della direttiva) e quella di "procedura ristretta" alla quale si applicano le modalità stabilite al capo III del titolo II del decreto. E' inclusa nell'elenco la definizione di "*lavori e servizi per fini specificatamente militari*", allo scopo di delimitarne puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione nel decreto. Sono altresì definiti i concetti di "materiale militare", quale materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato a essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico, e il termine "sensibile", riferito a materiali, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate;
- l'articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione) recepisce l'articolo 2 della direttiva. L'oggetto del decreto di recepimento individua: le forniture di materiale militare e di materiale c.d. "sensibile"; i lavori, le forniture e i servizi direttamente correlati alle due tipologie di materiale indicate; infine, i lavori e servizi per fini specificatamente militari e quelli sensibili. Vengono altresì richiamate le eccezioni alla normativa comunitaria previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare quelle previste agli articoli 36 (casi di restrizioni all'importazione), 51 e 52 (eccezioni al diritto di stabilimento), 62 (eccezioni alla libera circolazione di servizi) e 346 (eccezioni per interessi essenziali della sicurezza);
- l'articolo 3 (Principi e disciplina applicabile) detta i principi e la disciplina applicabile nel caso di esecuzione e affidamento di opere pubbliche, lavori, servizi e forniture, rinviando alle norme generali in tema di appalti di cui all'articolo 2 del codice, nel riconoscimento della specificità dei settori della difesa e della sicurezza. Al comma 2, è contemplato un rinvio generale alla disciplina del codice per qualsiasi aspetto non regolato dal decreto stesso, insieme al richiamo delle disposizioni del codice che trattano i requisiti di qualificazione per l'effettuazione di lavori su immobili sottoposti a tutela, e ad una norma di raccordo riguardante gli allegati;
- l'articolo 4 (Regolamenti) indica le discendenti fonti secondarie, le modalità di adozione e i termini di relativa emanazione al fine di dare esecuzione e attuazione alla disciplina del presente provvedimento. In particolare, prevede che, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale, le disposizioni concernenti:
 - le forniture di materiale militare, i lavori, e i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), ed e), siano adottate mediante un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato;
 - le forniture di materiale sensibile, le forniture, i lavori, e i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e f), siano adottate mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, forestali e alimentari e dell'economia e finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Consiglio di Stato;



- l'articolo 5 (Contratti misti-Aggiudicazione) in applicazione dell'articolo 3 della direttiva, risolve eventuali conflitti applicativi tra contratti che ricadono contemporaneamente nel codice, nel decreto o nelle esclusioni. In particolare, il comma 1 stabilisce che, qualora l'unico appalto ricada per una parte nella disciplina del presente provvedimento e per un'altra parte nella disciplina del codice, vi è una prevalenza del presente provvedimento rispetto alla disciplina generale inserita nel codice. Il comma 2, invece, dispone che, se l'appalto unico rientra per una parte nella disciplina del presente provvedimento e per l'altra parte non rientra né nell'ambito di applicazione del presente decreto, né in quello del codice, non sarà applicabile né il presente provvedimento, né il codice. Pertanto, si è inteso semplificare le procedure di aggiudicazione, nel caso in cui possono essere applicate diverse discipline, mediante un criterio di prevalenza correlato alle peculiarità dell'oggetto dell'appalto, specificando comunque che l'aggiudicazione di un appalto unico nei casi appena menzionati deve essere sempre giustificato da ragioni oggettive. Il comma 3, riprendendo specifica disposizione della direttiva, precisa altresì che la decisione di aggiudicare mediante un appalto unico non deve essere presa al fine di non applicare le disposizioni del presente provvedimento o del codice;
- l'articolo 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni) trasponendo gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva, elenca le esclusioni applicabili ai contratti ricadenti nel decreto. In particolare, oltre alle esclusioni già previste dal codice ed espressamente inserite nell'articolo, sono contemplate esclusioni specifiche al comma 2, che riguardano:
 - i contratti ricadenti nell'esclusione di cui all' articolo 346 del Trattato dell'Unione;
 - i contratti per attività d'*intelligence*;
 - i contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione internazionale per ricerca e sviluppo;
 - i contratti aggiudicati in un Paese terzo anche per commesse civili per forze che operano fuori dell'Unione e necessariamente conclusi con operatori economici localizzati in area di operazioni;
 - i contratti di servizi aventi per oggetto beni immobili e diritti su di essi;
 - i contratti governo-governo e i servizi di ricerca e sviluppo cofinanziati;
- l'articolo 7 (Norme applicabili ai contratti di servizi) in applicazione degli articoli 15, 16 e 17 della direttiva, nonché in analogia a quanto previsto agli articoli 20 e 21 del codice, regola l'applicabilità del decreto stesso ai contratti di cui agli allegati I (elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1) e II (elenco di servizi di cui all'articolo 7, comma 2), anche nel caso in cui tali contratti riguardino servizi rientranti in ambedue gli allegati. Ai sensi del comma , ricadono nella normativa del decreto i contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato I, mentre, ai sensi del comma 2, i contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato II ricadono unicamente nelle previsioni di cui agli articoli 23 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 24 (Specifiche tecniche). Nel caso di contratti relativi a servizi che ricadono in ambedue gli allegati si applica il principio del maggior valore, come definito al comma 3;
- l'articolo 8 (Principi relativi ai contratti esclusi) prevede al comma 1, in analogia all'articolo 27 del codice, l'applicabilità dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai contratti per servizi cui si applicano, ai sensi dell'articolo 7, unicamente gli articoli 23 e 24. In tal caso, se compatibile con l'oggetto del contratto, l'affidamento è preceduto dall'invito ad almeno 5 concorrenti. Il comma 1 si applica, se compatibile, con l'oggetto del contratto, anche ad alcune fattispecie dei contratti esclusi previste all'articolo 6 e in particolare ai contratti:
 - di cui al comma 3, lett. e), riguardanti commesse anche civili quando le forze operano al di fuori dell'Unione con operatori economici siti in area di operazioni;
 - di cui al comma 3, lett. f), riguardanti l'acquisto o la locazione di beni immobili o riguardanti diritti su tali immobili;



- di cui al comma 3, lett. h), riguardanti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- di cui al comma 3, lett. i), riguardanti i servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
- di cui al comma 3, lett. l), riguardanti i contratti di impiego;
- di cui al comma 3, lett. m), riguardanti i servizi di ricerca e sviluppo cofinanziati con l'industria.

Le rimanenti fattispecie di esclusioni previste dall'articolo 6 tutelano interessi essenziali per la sicurezza dello Stato, tali da non consentire l'applicazione dei suddetti principi.

- l'articolo 9 (Norme di organizzazione) prevede al comma 1, l'estensione ai contratti di cui al presente decreto della possibilità, già prevista dall'articolo 196, comma 8, del codice, di concedere anticipazioni per acquisti all'estero di alcuni beni forniti da operatori economici stranieri, e, al comma 2, le modalità di redazione e pubblicazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei contratti concernenti le forniture di materiale militare, le forniture, i lavori, e i servizi ad esso direttamente correlate, nonché i lavori e i servizi specificatamente militari.

Il titolo II (articoli da 10 a 30) si compone di cinque capi: capo I (Ambito di applicazione); capo II (Requisiti per la partecipazione alle gare); capo III (Procedure di scelta del contraente); capo IV (Bandi, avvisi e inviti); capo V (Subappalto).

Il capo I, concernente l'ambito di applicazione, comprende il solo articolo 10 (Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria) che, recependo l'articolo 8 della direttiva, fissa separatamente per le forniture e i servizi da una parte e per i lavori dall'altra i valori al netto dell'IVA sopra i quali si applica il decreto. Tali valori, aggiornati all'ultimo regolamento di adeguamento, sono pari a 387.000 euro per i contratti di forniture e servizi e a 4.845.000 euro per i contratti di lavori. Per la determinazione del valore stimato, il comma 3 rimanda all'articolo 29 del codice, mentre la procedura di adeguamento è definita all'articolo 32 del decreto.

Il capo II, concernente i requisiti per la partecipazione alle gare comprende gli articoli da 11 a 15:

- l'articolo 11 (Requisiti di ordine generale) prevede al comma 1 un rimando all'articolo 38 del codice per le esclusioni dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Il comma 2 integra le previsioni del citato articolo 38 del codice con le fattispecie specificamente previste dall'articolo 39 della direttiva, riguardanti reati terroristici, mentre il comma 3 include tra i casi di errore grave di cui al comma 1, lett. f) del citato articolo 38, la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente. Il comma 4 delinea, a scopo esemplificativo, alcuni elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicità del centro decisionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, comma 1 lettera *m-quater*) del codice. Al comma 5 viene, infine, specificato che saranno esclusi i soggetti privi dell'affidabilità necessaria qualora ciò comporti rischi per la sicurezza dello Stato. Tale assenza di affidabilità deve essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti protette;
- l'articolo 12 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) al pari della disposizione precedente, richiama espressamente l'articolo 42 del codice, con riguardo alle capacità tecniche e professionali dei fornitori e dei prestatori di servizi. Rispetto al citato articolo 42, vengono altresì richiesti ai soggetti partecipanti alle procedure *de quibus*, ai fini della dimostrazione delle loro capacità tecniche e professionali:
 - a) la descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale;
 - b) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;



c) la descrizione delle attrezzature tecniche, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, del numero dei lavoratori effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento - con un'indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell'Unione - di cui dispone l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari dalla stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto. Il comma 2 adegua, secondo quanto previsto dalla direttiva, l'arco temporale di riferimento dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati, all'articolo 42 comma 1 lett. a) del codice;

- l'articolo 13 (Sicurezza dell'informazione) che introduce previsioni non presenti nel codice, recepisce l'articolo 22 della direttiva. Scopo della disposizione è quello di garantire la protezione delle informazioni classificate, verificando la capacità di adeguata gestione delle stesse da parte dei concorrenti. In particolare, al comma 1, dopo aver previsto l'obbligo per gli operatori economici di fornire prova, della propria capacità e di quella dei loro subappaltatori, di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto, si rinvia ai regolamenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto per la definizione delle modalità e dei termini. Al comma 2 è disposto che la stazione appaltante può concedere, se previsto specificamente nel bando di gara, un periodo addizionale per ottenere il nulla osta di sicurezza, qualora non detenuto dall'operatore economico interessato; tale previsione recepisce analoga disposizione contenuta nell'articolo 42 della direttiva;
- l'articolo 14 (Sicurezza dell'approvvigionamento) innovativo rispetto al codice, recepisce l'articolo 23 della direttiva, disponendo che le stazioni appaltanti devono precisare nel bando di gara i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori economici in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. La disposizione riporta un'esemplificazione degli stessi, sostanzialmente conforme a quella dell'articolo 23, comma 2 della direttiva, prevedendo tra gli altri :
 - a) la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto;
 - b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo;
 - c) la predisposizione e mantenimento della capacità necessaria a far fronte a esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
 - d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;
 - e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia più in grado di provvedere in proprio;
- l'articolo 15 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) recepisce sostanzialmente il dettato dell'articolo 46 della direttiva, stabilendo che per gli operatori economici stabiliti in Paesi diversi dall'Italia si applicano criteri di qualificazione basati su condizioni analoghe a quelle richieste alle imprese italiane. Il comma 2 precisa che la suddetta qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara, per cui gli operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani. Viene fatta salva la possibilità di presentare dichiarazione giurata, o equivalente, in assenza di idoneo certificato rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, come previsto all'articolo 38, comma 5, del codice.



Il capo III concernente la procedura di scelta del contraente, comprende gli articoli da 16 a 20:

- l'articolo 16 (Procedure per la scelta dei concorrenti) in analogia a quanto previsto all'articolo 25 della direttiva, individua al comma 1 le procedure di aggiudicazione (ristretta, negoziata, dialogo competitivo) mediante le quali sono scelti i contraenti. Il comma 2, indica la procedura ristretta o quella negoziata con pubblicazione del bando di gara come le due fattispecie cui si può ricorrere senza particolari presupposti. Tale previsione è notevolmente innovativa rispetto al codice, che all'articolo 56 dello stesso subordina il possibile ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara a condizioni ben definite. Il comma 3, derivante dal combinato disposto degli articoli 25 e 27 della direttiva, nel fare riferimento al dialogo competitivo come procedura da adottare per appalti particolarmente complessi, rinvia all'articolo 58, comma 2, del codice. Il comma 4 prevede che le stazioni appaltanti possano concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice con durata, in deroga a quanto previsto dal codice (quattro anni), comunque non superiore ai sette anni, salvo i casi eccezionali espressamente indicati dall'articolo 18;
- l'articolo 17 (Procedura ristretta e procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara) tratta delle due procedure "ordinarie" ai sensi della direttiva. In particolare, i commi da 1 a 3 riprendono le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 1, 3 e 4 del codice, relative alle procedure aperte e ristrette e le adattano alla procedura ristretta e a quella negoziata previa pubblicazione di un bando di gara entrambe previste nella direttiva. I commi 4 e 5, riferiti alla procedura ristretta, riportano, adattandole alla direttiva, le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6 e all'articolo 62 del codice. I commi 6, 7 e 8, riferiti alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, recepiscono l'articolo 26 della direttiva;
- l'articolo 18 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) in applicazione dell'articolo 28 della direttiva, prevede un'estensione, rispetto alle fattispecie già individuate all'articolo 57 del codice, delle circostanze in cui è possibile procedere ad una procedura negoziata senza aver pubblicato preventivamente il bando di gara. Tali ulteriori circostanze sono, segnatamente:
 - la sussistenza di offerte irregolari o inammissibili in virtù dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nazionali in relazione ad una procedura ristretta o negoziata o ad un dialogo competitivo. In questo caso le condizioni iniziali dell'appalto non potranno subire variazioni di rilievo e dovranno essere inclusi, nella nuova procedura, gli offerenti che avevano presentato offerte in linea con il bando iniziale in occasione della procedura di aggiudicazione esperita in precedenza;
 - l'incompatibilità tra i termini previsti dalle procedure ristrette o negoziata con pubblicazione di bando e l'urgenza derivante da situazioni di crisi come definita all'articolo 1 del decreto;
 - la presenza di servizi di ricerca e sviluppo finanziati per intero dalla stazione appaltante che sarà, inoltre, destinataria in via esclusiva dei benefici di tale attività da reimpiegare nello svolgimento della propria;
- l'articolo 19 (Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo) in applicazione dell'articolo 38 della direttiva e in analogia all'articolo 62 del codice, prevede la facoltà in capo alle stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara i criteri di limitazione del numero dei candidati, comunque rispondenti al principio di non discriminazione e a quello di proporzionalità che si intendono applicare, nonché il numero minimo di candidati da invitare alle procedure di aggiudicazione nei casi di procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo e, ove opportuno, il numero massimo. A differenza della corrispondente disposizione del codice, tale articolo pone pari a tre il numero minimo di candidati da invitare, sia per la procedura ristretta, che per quella negoziata e il dialogo competitivo. Altra novità di rilievo è la facoltà di cui può avvalersi la stazione appaltante, ove ciò sia previsto nel bando, di sospendere una procedura e di fissare



un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione, nell'ipotesi in cui il numero degli idonei sia ritenuto insufficiente per garantire una reale concorrenza;

- l'articolo 20 (Applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) stabilisce che, nei casi in cui ai fini dell'aggiudicazione sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre i generali requisiti previsti all'articolo 83, comma 1, del codice, devono essere altresì considerati come elementi di valutazione: l'interoperabilità e le caratteristiche operative, in quanto specificatamente attinenti alla natura degli appalti oggetto della direttiva.

Il capo IV concernente bandi, avvisi e inviti, comprende gli articoli da 21 a 26:

- l'articolo 21 (Avviso di preinformazione) in applicazione dell'articolo 30, comma 1, della direttiva, prevede, in analogia all'articolo 63 del codice, la facoltà in capo alla stazione appaltante di dare informazione, mediante un avviso pubblicato dalla Commissione europea o sul proprio "profilo di committente", in merito all'importo complessivo stimato, calcolato per gruppi di prodotti e categorie di servizi, che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi, nonché, alle caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro aventi ad oggetto lavori. A differenza della corrispondente previsione del codice, nulla è disposto quanto alla soglia minima relativa all'ammontare del valore dell'appalto affinché possa essere riconosciuta tale facoltà;
- l'articolo 22 (Bando di gara) recependo l'articolo 30, comma 2, della direttiva prevede che le stazioni appaltanti sia per aggiudicazione di appalti, che per accordi quadro mediante procedure ristrette, negoziate con pubblicazione di bando di gara o dialogo competitivo, devono rendere pubblica tale intenzione con bando di gara, analogamente alla corrispondente previsione dell'articolo 64 del codice, con la differenza che nel presente articolo non è, ovviamente, previsto il riferimento alla procedura aperta, né sono previste le disposizioni riguardanti il sistema dinamico di acquisizione;
- l'articolo 23 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) in applicazione dell'articolo 30, comma 3, della direttiva, dispone su modalità e tempistica della pubblicazione, mediante un avviso, dei risultati della procedura di aggiudicazione. Il comma 2 esonera le stazioni appaltanti dall'onere appena citato nei casi di accordo quadro concluso ai sensi dell'art. 59 del codice. Il comma 4 consente di omettere talune informazioni, qualora la loro divulgazione relativa all'aggiudicazione degli appalti o alla conclusione di accordi quadro possa ostacolare l'applicazione della legge o sia contraria all'ordine pubblico - con particolare riferimento agli interessi in materia di difesa e sicurezza - ovvero pregiudicare legittimi interessi commerciali di operatori pubblici economici e privati, o recare pregiudizio alla concorrenza tra questi ultimi;
- l'articolo 24 (Specifiche tecniche) recependo quanto disposto dall'articolo 18 della direttiva e in analogia alla corrispondente disposizione dell'articolo 68 del codice, a cui si rinvia per le previsioni non richiamate espressamente, individua i riferimenti per la formulazione delle specifiche tecniche che devono comparire nella documentazione dell'appalto. Tra tali riferimenti emergono, come attinenti alla peculiarità dello specifico settore, gli *standard* nazionali di difesa, nonché i materiali di difesa ad essi assimilabili. Mediante la formulazione da parte della stazione appaltante delle specifiche tecniche, deve essere garantito un pari accesso agli offerenti senza porre ostacoli all'apertura dei contratti alla concorrenza;
- l'articolo 25 (Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito) in applicazione dell'articolo 20 della direttiva, prevede la facoltà della stazione appaltante, previa indicazione espressa nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato d'onere e in conformità con il diritto comunitario e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità, di esigere condizioni particolari ai fini dell'esecuzione del contratto. In virtù della specificità della materia e delle novità introdotte

dalla direttiva, tra le condizioni particolari, è richiamata espressamente l'ipotesi di subappalto o quella relativa alla necessità di garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento, oltre alle esigenze sociali o ambientali di cui all'analogia disposizione dell'art. 69 del codice. Il comma 3 dispone, altresì, la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere un parere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice, al fine di far valutare la compatibilità tra le condizioni particolari prescritte e il diritto comunitario.

Infine, l'ultimo comma, prevede che in sede di offerta vi sia una dichiarazione degli operatori economici attestante l'accettazione espressa delle condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui gli stessi risulteranno aggiudicatari;

- l'articolo 26 (Informazione circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni) in applicazione dell'articolo 35 della direttiva, dopo l'espresso rinvio, al comma 1, alla disciplina prevista all'articolo 79 del codice, al comma seguente aggiunge, ai motivi di esclusione oggetto di comunicazione da parte della stazione appaltante indicati nel citato articolo del codice, la non conformità delle offerte ai requisiti di sicurezza delle informazioni e di sicurezza dell'approvvigionamento.

Il capo V concernente il subappalto comprende gli articoli da 27 a 30:

- l'articolo 27 (Disciplina del subappalto) al comma 1 recepisce il principio contenuto nell'articolo 21, comma 1, della direttiva, riconoscendo all'aggiudicatario la facoltà di selezionare i suoi subappaltatori; tale facoltà viene tuttavia circoscritta dal rinvio espresso ai limiti e alle condizioni contenuti nell'articolo 118 del codice. Il comma 2, dispone il divieto di ulteriore subappalto da parte del subappaltatore. I successivi commi da 3 a 10 delineano la procedura applicativa di quanto disposto nel comma 2, recependo, così, le previsioni di cui agli articoli 21 e 53, comma 2, della direttiva. Il comma 10 dispone il rinvio espresso all'articolo 118 del codice anche per il subappalto di cui al comma 2, per quanto non previsto dal medesimo. Il comma 11 rinvia alla disciplina regolamentare di cui all'articolo 4 del decreto per quanto attiene ai subappalti di cui al comma 1, assegnati in base ad un accordo quadro. I commi 12 e 13 recepiscono disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6 della direttiva;
- l'articolo 28 (Ambito di applicazione) recependo l'espressa previsione contenuta all'articolo 50 della direttiva, esclude dalla categoria dei "terzi", ai fini del subappalto, sia le imprese che si sono raggruppate temporaneamente per l'aggiudicazione dell'appalto principale, sia le imprese a esse collegate. A tal fine, è previsto l'obbligo per l'offerente di allegare alla propria offerta un elenco completo di tali imprese e di provvedere a eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari. La nozione di impresa collegata, ai fini del subappalto, è contenuta al comma 2, il quale recepisce analoga definizione di cui all'articolo 1, n. 23) della direttiva;
- l'articolo 29 (Disposizioni in materia di pubblicità) in applicazione dell'articolo 52 della direttiva, prevede per l'aggiudicatario che intenda procedere al subappalto un obbligo di avviso e ne definisce il contenuto e la forma ai commi 2 e 3. Gli avvisi di subappalto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 66 del codice, vengono trasmessi dall'aggiudicatario alla Commissione europea per la pubblicazione;
- l'articolo 30 (Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori) al comma 1, in applicazione dell'articolo 51 della direttiva, prevede l'obbligo dell'aggiudicatario che procede al subappalto di agire secondo i principi di trasparenza e non discriminazione. Il comma 2, in recepimento del comma 1 dell'articolo 53 della direttiva, fissa i parametri ai quali l'aggiudicatario deve fare riferimento ai fini dell'indicazione, nell'avviso di subappalto, dei criteri per la selezione qualitativa dei subappaltatori; in particolare, tali criteri oltre a dover essere oggettivi, dovranno essere coerenti sia con i criteri utilizzati



dalla stazione appaltante per la selezione ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto principale, sia con l'oggetto specifico del subappalto e andranno specificamente commisurati ai livelli di capacità del medesimo.

Il titolo III concerne i contratti sotto soglia comunitaria e consta di un unico articolo:

- l'articolo 31 (Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria), dispone che ai contratti di importo inferiore alle soglie fissate ai fini dell'applicazione del presente decreto sono applicabili esclusivamente gli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto e, in particolare, le norme concernenti l'ambito d'applicazione, le definizioni, regolamenti e capitolati, nonché, la disciplina dettata per i contratti che rientrano solo in parte nell'ambito di applicazione del decreto stesso. In forza del rinvio all'articolo 27 del codice, sono estesi a tali contratti i principi ivi dettati. La disciplina relativa agli appalti in economia è rinviata ai regolamenti di cui all'articolo 4.

Il titolo IV comprende gli articoli da 32 a 36, concernenti le norme di chiusura del provvedimento:

- l'articolo 32 (Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati) al comma 1, fa rinvio all'articolo 248, comma 1, del codice per la revisione periodica delle soglie di cui all'articolo 10 del decreto;
- l'articolo 33 (Norme di modifica al codice) prevede talune modifiche e abrogazioni al codice che si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva. In particolare, reca:
 - al comma 1, la modifica dell'articolo 1, comma 1, del codice, in modo da precisare e differenziare i diversi campi d'applicazione del codice stesso e del decreto. Inoltre la modifica è diretta ad adeguare la clausola di esclusione a quella formulata dall'articolo 71 della direttiva 2009/81/CE (considerando n. 27) che, in tali sensi, ha modificato l'articolo 10 della direttiva 2004/18/CE. La modifica risponde all'esigenza di rendere esplicita l'esclusione, dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, degli appalti che vengono esclusi dall'applicazione del decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE, ed, in particolare, dei contratti per l'attività di intelligence di cui all'articolo 6, comma 2, lett. c), la cui riservatezza è ritenuta meritevole di ulteriore protezione rispetto a quella assicurata dalla speciale disciplina del decreto legislativo, nonostante la sua specificità;
 - al comma 2, l'abrogazione dell'esclusione di cui all'articolo 16 del codice, che, riguardando i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, non ha più ragione di essere all'interno del codice;
 - al comma 3, la modifica dell'articolo 17 del codice, in modo da prevedere, al comma 1, la possibilità di derogare all'applicazione della disciplina del codice relativa alle procedure di affidamento, oltre che per i contratti discendenti dal presente decreto, anche per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Al comma 2 del nuovo testo dell'articolo 17 sono aggiornati i riferimenti normativi in materia di disciplina di attribuzione delle classifiche di segretezza, e al comma 3 è previsto che l'esecuzione dei contratti a cui è attribuita una classifica di segretezza sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007;
 - ai commi 4 e 5, lettere da a) a f), alcune modifiche all'articolo 196, in modo da delimitare il campo d'applicazione del regolamento di attuazione emanato ai sensi dello stesso articolo 196, escludendo i contratti che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo;



- l'articolo 34 (Norme transitorie) stabilisce che il decreto si applica ai contratti, i cui bandi, o avvisi o inviti a presentare le offerte sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso;
- l'articolo 35 (Norma finanziaria) contiene la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 36 (Entrata in vigore) prevede che il presente decreto legislativo entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Amministrazione proponente: Ministro per le politiche europee e Ministro della difesa.

Titolo: schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dr.ssa Luisa RICCARDI – tel. 06/47352162

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per adeguare il quadro normativo nazionale al processo di integrazione europea nel campo della difesa; in particolare, per coordinare e armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal Trattato europeo e contribuire, nel contempo, a ridurre, non solo sensibilmente i costi nel settore della difesa, ma anche l'eventuale impatto ambientale, attuando e concretizzando, altresì, l'approccio globale dell'Unione in materia di sicurezza.

Nel corso degli anni 2008 e 2009 diverse iniziative di carattere normativo, e non, si sono concretate a livello europeo sia sul piano intergovernativo che su quello, più propriamente, comunitario.

In particolare attraverso:

- la risoluzione del 17 novembre 2005 sul Libro verde "Gli appalti pubblici della difesa", con la quale il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di elaborare una direttiva che tenesse conto, in particolar modo, degli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza e che contribuisse a sviluppare ulteriormente la politica estera e di sicurezza comune e a rafforzare la coesione europea;
- l'adozione, il 7 dicembre 2006, della "Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 (ora articolo 346) del Trattato CE nel settore degli appalti pubblici della difesa";
- l'approvazione il 13 luglio 2009, della direttiva 2009/81/CE per il coordinamento "delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori".

E' stata così emanata la nuova direttiva 2009/81/CE (d'ora innanzi, denominata: «direttiva») che mira a soddisfare il bisogno manifestato dagli Stati membri e dagli attori economici del settore dell'adozione di un nuovo quadro legislativo europeo per l'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, garantendo la sicurezza delle informazioni, degli approvvigionamenti e una maggiore flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti.



2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto riguarda le norme in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quadro normativo è costituito dal decreto legislativo 12 novembre 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (d'ora innanzi, denominato: «codice»), il quale ha recepito le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18, armonizzandone il contenuto con la preesistente normativa nazionale di settore.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento incide sul testo di legge recante il codice, modificando e abrogando espressamente alcune delle disposizioni in esso contenute, come previsto dall'articolo 32 del provvedimento di recepimento in argomento.

Sono previste, in particolare:

- la modifica dell'articolo 1, comma 1, del codice, precisando e differenziando i diversi campi d'applicazione del codice stesso e del decreto, e adeguando la clausola di esclusione a quella formulata dall'articolo 71 della direttiva 2009/81/CE al fine di rendere esplicita l'esclusione, dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, degli appalti che vengono esclusi dall'applicazione del decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE;
- l'abrogazione dell'esclusione di cui all'articolo 16 del codice, che, riguardando i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, non ha più ragione di essere all'interno del codice;
- la modifica dell'articolo 17 del codice, in modo da: prevedere, al comma 1, la possibilità di derogare all'applicazione della disciplina del codice relativa alle procedure di affidamento, oltre che per i contratti discendenti dal provvedimento, anche per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; da aggiornare, al comma 2, i riferimenti normativi in materia di disciplina di attribuzione delle classifiche di segretezza; e da prevedere, al comma 3, che l'esecuzione dei contratti a cui è attribuita una classifica di segretezza siano eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice e del nulla osta di sicurezza;
- modifiche all'articolo 196, in modo da sopprimere il rinvio interno all'articolo 16, di prevista abrogazione e da delimitare il campo d'applicazione del regolamento di attuazione, emanato ai sensi dello stesso articolo 196, escludendo i contratti che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

E' stata verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Sono state verificate le condizioni in titolo.



8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, costituendo attuazione di direttiva comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Vengono utilizzate nel testo definizioni normative già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore; alcune di esse sono introdotte per la prima volta in un testo normativo nazionale.

In particolare, l'articolo 1 del testo mutua definizioni presenti nell'elenco di cui all'articolo 1 della direttiva recepita, richiamando, ove compatibili e non derogate, quelle di cui all'articolo 3 del codice. Sono state aggiunte le definizioni di "sicurezza degli approvvigionamenti" (come definita nella *guidance note* alla direttiva), di "documentazione dell'appalto" (come definita nel capo IV della direttiva) e quella di "procedura ristretta" alla quale si applicano le modalità stabilite al capo III del titolo II del decreto. E' altresì inclusa nell'elenco la definizione di "lavori e servizi per fini specificatamente militari", allo scopo



di delimitarne puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione nel decreto. Sono definiti i concetti di "materiale militare", quale materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato a essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico, e il termine "sensibile", riferito a materiali, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate;

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Come indicato nella Parte I, punto 3), il provvedimento incide sul testo di legge recante il codice, modificando e abrogando espressamente alcune delle disposizioni in esso contenute.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo introduce norme dagli effetti indicati in titolo, come elencati nella Parte I, punto 3)

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

All'articolo 4 dello schema di decreto è prevista l'emanazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento, dei regolamenti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche, in quanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEGLI APPALTI
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI DELLA DIFESA
E DELLA SICUREZZA, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE.



RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196.

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa
Amministrazione competente	

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO
Schema Decreto-Legge	
Schema Disegno di Legge	
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	X
Schema decreto del Presidente della Repubblica	



D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

NORMA FINANZIARIA

1. Art. 35 comma 1

PER LA COPERTURA:

1. Art. = comma =

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. = comma =

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se «SI» quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
----	---------------



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 35 comma n. 1

Dall'attuazione del decreto legislativo recante disciplina degli appalti nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della Direttiva 2009/81/CE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

B) La disposizione comporta oneri come limite massimo di spesa?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

=====

C.2) Metodologia di calcolo.

=====

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

L'attuazione del provvedimento non comporta oneri rispetto alla legislazione vigente, in quanto concerne esclusivamente la disciplina per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi già sanciti nel codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), tenuto conto della specificità delle esigenze negoziali nei settori della difesa e sicurezza.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

NEGATIVO



SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI INDOTTI

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare	==	==	==
Fabbisogno di cassa del settore statale	==	==	==
Indebitamento netto	==	==	==

Note:

TIMBRO DI VERIFICA

DELLA RELAZIONE TECNICA

DATA E FIRMA DEL RAGIONIERE

GENERALE DELLO STATO

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito:

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò

16708 N
11-04-11

SS

13 MAG. 2011



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI DELLA DIFESA E SICUREZZA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;

VISTA la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e, in particolare, l'articolo 13;

VISTA la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n.124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n.7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

~~VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;~~

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DEFINIZIONI, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI

ART. 1



(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) codice: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) materiale militare: materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico;
- c) materiale sensibile, lavori sensibili e servizi sensibili: materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e contengono informazioni classificate ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7;
- d) informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalità di trasmissione, alla quale è stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di protezione e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, richieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;
- e) governo: il governo statale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo;
- f) crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese terzo nella quale si è verificato un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione. Si considerano 'crisi' anche le situazioni in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso è considerato imminente. I conflitti armati e le guerre sono considerati 'crisi';
- g) ciclo di vita: tutte le possibili fasi relative ad un prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto, integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli altri servizi connessi al progetto originario;
- h) ricerca e sviluppo: tutte le attività comprendenti la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale il quale comprende l'attività basata sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca e dall'esperienza pratica, in vista dell'inizio della produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in atto di nuovi processi, sistemi e servizi o di migliorare considerevolmente quelli che già esistono. Lo sviluppo sperimentale può comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo. 'Ricerca e sviluppo' non comprende la costruzione e la qualificazione di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale, progettazione o produzione industriale;
- i) procedure ristrette: le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente decreto;
- l) contratti sotto soglia: i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui all'articolo 10 e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi;



- m) sicurezza degli approvvigionamenti: la capacità dello Stato di garantirsi l'acquisizione di forniture e servizi di cui all'articolo 2, in quantità tali da permettere l'assolvimento dei propri impegni nel campo della difesa è della sicurezza;
 - n) documentazione dell'appalto: include bandi di gara, capitolati d'onori, documenti descrittivi e di supporto;
 - o) contratti di servizi: i contratti diversi da quelli riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui agli allegati I e II;
 - p) lavori e servizi per fini specificatamente militari: i lavori e i servizi del Ministero della difesa, necessari per l'espletamento dell'attività operativa delle Forze Armate, in Italia e all'estero, comprese l'attività logistica e l'attività addestrativa connesse a esigenze operative all'estero.
2. Ove compatibili e non derogate, si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 3 del codice.

ART. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Fatti salvi gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza aventi per oggetto:
- a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti e di sottoassiemi;
 - b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti e di sottoassiemi;
 - c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
 - d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
 - e) lavori e servizi per fini specificatamente militari;
 - f) lavori e servizi sensibili.

ART. 3

(Principi e disciplina applicabile)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice tenuto conto della specificità dell'approvvigionamento dei materiali nei settori della difesa e sicurezza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili e non derogate, le norme del codice. Per i lavori relativi ai beni culturali si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I riferimenti agli allegati II A, II B e VIII del codice devono intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto.
3. Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla Parte III del codice, si applicano le disposizioni del presente decreto.
4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del codice, il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 10-bis del citato articolo 11, anche nei casi in cui il presente decreto non prescriva la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



ART. 4

(Regolamenti)

1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)*, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice e nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice.
2. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole forestali e alimentari e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva e attuativa concernente le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 5

(Contratti misti - Aggiudicazione)

1. I contratti aventi come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell'ambito di applicazione del presente decreto e in parte in quello del codice sono aggiudicati in conformità al presente decreto, purché l'aggiudicazione dell'appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
2. I contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, mentre per un'altra parte non rientrano né nell'ambito di applicazione del presente decreto, né in quello del codice, non sono soggetti né alla disciplina del presente decreto né a quella del codice, purché l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
3. La decisione di aggiudicare un contratto unico non può, tuttavia, essere presa al fine di escludere contratti dall'applicazione del presente decreto o del codice.

ART. 6

(Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni)

1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:
 - a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi;
 - b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo;



c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità; non si applica altresì a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformità a tali norme.

2. Il presente decreto non si applica altresì ai seguenti casi:

- a) nel rispetto dell'articolo 346, comma 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza;
- b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa opposizione del vincolo di segretezza;
- c) ai contratti per attività d'*intelligence*;
- d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
- e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all'articolo 2;
- f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti:
 - 1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
 - 2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale;
 - 3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;
- h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
- ~~i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;~~
- l) ai contratti d'impiego;
- m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.

ART. 7

(Norme applicabili ai contratti di servizi)



1. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato I sono aggiudicati in conformità al presente decreto.
2. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato II sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.
3. I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui all'articolo 2 ed elencati sia nell'allegato I sia nell'allegato II sono aggiudicati in conformità al presente decreto allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.

ART. 8

(Principi relativi ai contratti esclusi)

1. L'affidamento dei contratti esclusi in parte dall'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per i contratti che, ai sensi dell'articolo 7, applicano unicamente gli articoli 23 e 24, l'affidamento è preceduto dall'invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. Il comma 1, primo periodo, si applica altresì, ove possibile, all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere e), f), h), i), l) ed m).
3. Le stazioni appaltanti stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Qualora le stazioni appaltanti consentono il subappalto, si applica la disciplina di cui all'articolo 118 del codice.

ART. 9

(Norme di organizzazione)

1. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.
2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono redatti e pubblicati con le modalità indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti relative ai contratti esclusi di cui all'articolo 6.

TITOLO II

CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I

Ambito di applicazione

ART. 10

(Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria)

1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
 - a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi;



- b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori.
2. Ai fini del calcolo del valore stimato di cui al comma 1 si applica l'articolo 29 del codice, con esclusione del comma 12, lettera a.2).

CAPO II

Requisiti per la partecipazione alle gare

ART. 11

(Requisiti di ordine generale)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, né ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del codice, né stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice.
2. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o più reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI.
3. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera f), del codice, è incluso tra i casi di errore grave la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente.
4. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicità del centro decisionale possono essere, tra gli altri, l'autonomia gestionale della politica commerciale e l'autonoma disponibilità delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza.
5. Sono altresì esclusi i soggetti privi dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato. L'assenza di tale affidabilità viene preventivamente accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.

ART. 12

(Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi)

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita, oltre che nei modi indicati dall'articolo 42 del codice, nei seguenti modi:
 - a) descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale;
 - b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
 - c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento, con un'indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell'Unione, di cui dispone l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto.
2. Con riferimento all'articolo 42, comma 1, lettera a), del codice, l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati si riferisce agli ultimi cinque anni.



ART. 13

(Sicurezza dell'informazione)

1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacità loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformità delle leggi e dei regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e degli accordi internazionali di settore.
2. A tal fine, la stazione appaltante precisa nella medesima documentazione le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell'informazione, i quali possono riguardare:
 - a) l'impegno dell'offerente e dei subappaltatori già individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell'appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell'appalto, in conformità delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
 - b) l'impegno dell'offerente ad ottenere l'impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l'esecuzione dell'appalto;
 - c) le informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto;
 - d) l'impegno dell'offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto;
 - e) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.
3. La stazione appaltante può, se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data di apertura delle offerte presentate.

ART. 14

(Sicurezza dell'approvvigionamento)

1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Tali requisiti possono riguardare:
 - a) la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto;
 - b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo;
 - c) la predisposizione e mantenimento della capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
 - d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;
 - e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia più in grado di provvedere in proprio;



f) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.

ART. 15

(Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia)

1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la citata qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del codice.

CAPO III

Procedure di scelta del contraente

ART. 16

(Procedure per la scelta dei concorrenti)

1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo.
2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara.
3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all'articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 58 del codice.
4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.
5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

ART. 17

(Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara)

1. Il decreto o la determina a contrarre indica se si seguirà una procedura ristretta o una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara.
2. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
3. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il



bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3, del codice.

4. Gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito.
5. Alle procedure ristrette sono invitati i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, selezionati nei limiti del numero minimo e massimo indicato nel bando sulla base dei criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
6. Nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'onori e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83 del codice.
7. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'onori. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'onori.

ART. 18

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 2, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinando a contrarre e giustificando il ricorso a tale procedura nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'articolo 65 del codice.
2. Nei contratti relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura di cui al comma 1 è consentita:
 - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;
 - b) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inammissibili secondo le disposizioni nazionali vigenti in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, presentate in esito all'esperimento di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o di un dialogo competitivo. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto e devono essere inclusi tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti indicati nel bando, che, nella procedura ristretta o nel dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;
 - c) quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice;
 - d) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;



- e) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti relativi a servizi e a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
- a) per servizi di ricerca e sviluppo i cui benefici appartengono esclusivamente alla stazione appaltante perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale stazione appaltante;
 - b) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto.
4. Nei contratti relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, altresì, consentita:
- a) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i cinque anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;
 - b) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
 - c) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
5. Nei contratti relativi a lavori e servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
- a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dei lavori o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tali lavori, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
 - b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara o un dialogo competitivo; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei cinque anni successivi alla conclusione del contratto iniziale, salvo in circostanze eccezionali, determinate



tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. La possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 10.

6. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo è consentito nel caso dei contratti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di stanza o che devono essere stanziati all'estero, quando la stazione appaltante deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validità delle loro offerte solo per periodi così brevi che non è possibile rispettare il termine per la procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice.
7. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ristretta o negoziata previo bando.
8. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

ART. 19

(Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo)

1. Nelle procedure ristrette, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facoltà le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo.
2. Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. ~~Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere comunque inferiore a quello di cui al comma 2.~~
4. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3.
6. Se la stazione appaltante ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, può sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell'articolo 22, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli



selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell'articolo 67 del codice. Il bando o la lettera d'invito precisano se la stazione appaltante intende avvalersi di tale facoltà.

7. Permane impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura.
8. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9, del codice, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione dell'appalto. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

ART. 20

(Applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. Oltre ai criteri di valutazione dell'offerta individuati dall'articolo 83, comma 1, del codice, possono essere presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
 - a) l'interoperabilità;
 - b) le caratteristiche operative.

CAPO IV

Bandi, avvisi e inviti

ART. 21

(Avviso di preinformazione)

1. Le stazioni appaltanti, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, paragrafi 1 e 2, del codice, pubblicato dalla Commissione europea o da esse stesse sul loro 'profilo di committente', quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b), del codice ed all'articolo 3, comma 35, del codice:
 - a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV, *Common procurement vocabulary*, di cui al regolamento (CE) n. 213/2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione europea;
 - b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I del presente decreto, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi;
 - c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono inviati alla Commissione europea e pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le stazioni appaltanti intendono aggiudicare appalti o accordi quadro.
3. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione europea, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.



4. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7, del codice.
5. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato, IX A, paragrafo 1 e 2, del codice e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
6. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, con le modalità ivi previste.
7. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

ART. 22

(Bando di gara)

1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel codice, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformità alla procedura di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.

ART. 23

(Avviso sui risultati della procedura di affidamento)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano, secondo le modalità di pubblicazione di cui all'allegato X paragrafo 3 del codice, un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 48 giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59 del codice, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea.
4. ~~Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.~~

ART. 24

(Specifiche tecniche)

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato III del presente decreto figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.



2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti, o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilità prevista da tali accordi, e purché siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate:
 - a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato III del presente decreto, e, in ordine di preferenza, alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche civili comuni, alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali, alle altre norme civili internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti, alle specifiche tecniche civili originate dall'industria e da essa ampiamente riconosciute o agli standard di difesa nazionali definiti dall'allegato III, punto 3, del presente decreto e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard. Ciascun riferimento contiene la menzione 'o equivalente';
 - b) in termini di cui all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) e d), del codice.
4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 68, commi da 4 a 13, del codice.

ART. 25

(Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento richieste dalla stazione appaltante, in conformità degli articoli 13 e 14, o a tenere conto di esigenze ambientali o sociali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

ART. 26

(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)

1. La materia delle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni è disciplinata dall'articolo 79 del codice.
2. Per i casi di cui agli articoli 13 e 14, le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), del codice, contengono anche i motivi della decisione in merito alla non conformità ai requisiti di sicurezza dell'informazione e sicurezza dell'approvvigionamento.



CAPO V
Subappalto

ART. 27

(Disciplina del subappalto)

1. Le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti di subappaltare a terzi una quota del contratto qualora risultino aggiudicatari, utilizzando procedure competitive. A tal fine è considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o più operatori economici al fine di eseguire il contratto e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ai sensi del presente articolo non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la stazione appaltante stabilisce, nel bando di gara o nell'invito, la quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene richiesto il subappalto sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima non può superare il trenta per cento del valore dell'appalto. Tale forcella tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto nonché della natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitività su quel mercato e le pertinenti capacità tecniche della base industriale.
4. La stazione appaltante chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3.
5. La quota di lavori, servizi o forniture inclusa nella forcella di cui al comma 3 che la stazione appaltante chiede di subappaltare è affidata dall'aggiudicatario in conformità alle disposizioni in materia di pubblicità e di selezione dei subappaltatori di cui agli articoli 29 e 30.
6. L'aggiudicatario non è tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione della stazione appaltante, che nessuno dei concorrenti partecipanti alla gara di subappalto, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell'avviso di subappalto e che ciò impedirebbe quindi all'aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale.
7. Le stazioni appaltanti possono respingere i subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario. Tale esclusione si basa unicamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per il contratto principale. In caso di rigetto di un subappaltatore, la stazione appaltante fornisce apposita motivazione scritta, indicando le ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri.
8. Permane in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto.
- ~~9. Per quanto non disposto dal presente Capo, al subappalto di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili e non derogate, le previsioni dell'articolo 118 del codice.~~
10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, ovvero oltre la quota prevista al comma 3, è facoltà dell'aggiudicatario ricorrere al subappalto secondo le modalità di cui all'articolo 118 del codice.
11. I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno per la parte di rispettiva competenza, stabiliscono le modalità per l'assegnazione di subappalti di cui al comma 1, da parte dell'aggiudicatario, sulla base di un accordo quadro. Tali subappalti sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell'accordo quadro fin dall'inizio. Al momento dell'aggiudicazione del contratto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro.



12. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.
13. Non si può ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

ART. 28

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini dell'articolo 27, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, né le imprese ad esse collegate. L'offerente include nella sua candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco è aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese.
2. Per impresa collegata si intende qualsiasi impresa su cui l'aggiudicatario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sull'aggiudicatario o che, come l'aggiudicatario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando l'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
 - a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
 - b) controlla una maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa oppure può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

ART. 29

(Disposizioni in materia di pubblicità)

1. Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso.
2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all'allegato IV e ogni altra informazione utile.
3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
4. L'aggiudicatario trasmette gli avvisi di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice.

ART. 30

(Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori)

1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio.
2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione appaltante, nonché ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla stazione appaltante per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le



capacità richieste devono essere direttamente connesse all'oggetto del subappalto ed i livelli di capacità richiesti devono essere commisurati con il medesimo.

TITOLO III
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

ART. 31

(Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria)

1. Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 2, 3, 4 e 5, nonché, le disposizioni contenute nel Titolo II, Parte II, del codice. I regolamenti di cui all'articolo 4 disciplinano i lavori, i servizi e le forniture in economia di cui al presente decreto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

ART. 32

(Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati)

1. I provvedimenti con cui la Commissione europea procede alla revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2009/81/CE, trovano applicazione diretta nel presente decreto, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, le soglie di cui all'articolo 10 sono modificate, mediante novella al citato articolo, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie, fissato dai citati provvedimenti della Commissione europea.
2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva 2009/81/CE, disposte dalla Commissione europea, è data attuazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, a rinumerare gli allegati al presente decreto che recepiscono gli allegati alla predetta direttiva.

ART. 33

(Norme di modifica al codice)

- ~~1. All'articolo 1 del codice, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e di quelli esclusi dalla sua applicazione ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione."~~
2. L'articolo 16 del codice è abrogato.
3. L'articolo 17 del codice è sostituito dal seguente:

~~ART. 17~~

(Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza)



1. Fatti salvi i contratti di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, nel rispetto dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le Amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-*bis*, della legge n. 124 del 2007.

4. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.”

4. Alla rubrica del capo I, del titolo IV della parte II del codice e alla rubrica degli articoli 195 e 196 del codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE”.

5. All'articolo 196 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17” sono sostituite dalle seguenti: “ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE”;

b) al comma 2, le parole “di competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;

c) al comma 3, dopo le parole: “di rilevanza comunitaria”, sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;

d) al comma 4, dopo le parole: “appalti pubblici di lavori”, sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;

e) al comma 5, dopo le parole: “della difesa”, sono inserite le seguenti: “, di cui al comma 1,”; e le parole: “16, 17 e 18” sono sostituite dalle seguenti: “17 e 18”;

~~f) al comma 7, dopo le parole: “del Ministero della difesa”, sono inserite le seguenti: “diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE”.~~

ART. 34

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;



b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

ART. 35

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 36

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO I
Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e di riparazione	6112, 6122, 633, 886	50000000-5, da 50100000-6 a 50884000-5 (salvo da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) e da 51000000-9 a 51900000-1
2	Servizi connessi agli aiuti militari destinati all'estero	9123	75211300-1
3	Servizi di difesa, servizi di difesa militare e servizi di difesa civile	9124, 9125	75220000-4, 75221000-1, 75222000-8
4	Servizi investigativi e di sicurezza	873 (tranne 87304)	Da 79700000-1 a 79720000-7
5	Servizi di trasporto terrestre	712 (escluso 71235) 7512, 87304	60000000-8, da 60100000-9 a 60183000-4 (salvo 60160000-7, 60161000-4), e da 64120000-3 a 64121200-2
6	Servizi di trasporto aereo: trasporto di viaggiatori e di merci, ad esclusione dei trasporti di posta	73 (escluso 7321)	60400000-2, da 60410000-5 a 60424120-3 (salvo 60411000-2, 60421000-5), da 60440000-4 a 60445000-9 e 60500000-3
7	Trasporto di posta per via terrestre e aerea	71235, 7321	60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5
8	Servizi di trasporto ferroviario	711	Da 60200000-0 a 60220000-6
9	Servizi di trasporto marittimo e per vie d'acqua	72	Da 60600000-4 a 60653000-0, e da 63727000-1 a 63727200-3
10	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	Da 63100000-0 a 63111000-0, da 63120000-6 a 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 e da 63520000-0 a 63700000-6
11	Servizi di telecomunicazione	752	Da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72700000-7 a 72720000-3
12	Servizi finanziari: servizi di assicurazione	Ex 81, 812, 814	Da 66500000-5 a 66720000-3
13	Servizi informatici e servizi connessi	84	Da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5 (salvo 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4
14	Servizi di ricerca e sviluppo (1) e prove di valutazione	85	Da 73000000-2 a 73436000-7
15	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	Da 79210000-9 a 79212500-8
16	Servizi di consulenza gestionale (2) e affini	865, 866	Da 73200000-4 a 73220000-0, da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 e 98362000-8
17	Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi di urbanistica e di paesaggistica; servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di prova e di analisi tecnica	867	Da 71000000-8 a 71900000-7 (salvo 71550000-8) e 79994000-8
18	Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà	874, da 82201 a 82206	Da 70300000-4 a 70340000-6 e da 90900000-6 a 90924000-0
19	Servizi di pulizia stradale e di raccolta dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi analoghi	94	Da 90400000-1 a 90743200-9 (salvo 90712200-3), da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0
20	Servizi di addestramento e simulazione nei settori della difesa e della sicurezza	923, 924, 929	80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8

(1) Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 6, (comma 2, lett. m)

(2) Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione



ALLEGATO II
Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2.

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
21	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	Da 55100000-1 a 55524000-9 e da 98340000-8 a 98341100-6
22	Servizi di trasporto complementari e ausiliari	74	Da 63000000-9 a 63734000-3 (salvo 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), da 63727000-1 a 63727200-3 e 98361000-1
23	Servizi giuridici	861	Da 79100000-5 a 79140000-7
24	Servizi di collocamento e reperimento di personale (1)	872	Da 79600000-0 a 79635000-4 (salvo 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9
25	Servizi sanitari e sociali	93	79611000-0 e da 85000000-9 a 85323000-9 (salvo 85321000-5 e 85322000-2)
26	Altri servizi		

(1) Esclusi i contratti di lavoro



ALLEGATO III

Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24

Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:

- 1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché le tecniche o i metodi di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che le compongono;
- b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti di forniture o di servizi: le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;
- 2) «norma»: una specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, da applicare su base ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle categorie seguenti:
 - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
 - norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,
 - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
- 3) «standard di difesa»: una specifica tecnica il cui rispetto non è obbligatorio e che è approvata da un organismo di normalizzazione specializzato nell'elaborazione di specifiche tecniche da applicare su base ripetuta o continuativa nel settore della difesa;
- 4) «omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto per un determinato scopo, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni di applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;
- 5) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;



ALLEGATO III

Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24

- 6) «riferimento tecnico»: qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze del mercato.



ALLEGATO IV

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all'articolo 27, comma 1

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo di posta elettronica dell'aggiudicatario e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. a) Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi;
b) natura, quantità ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV;
c) natura dei prodotti da fornire, specificando gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV;
d) categoria del servizio e sua descrizione: numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV:
3. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
4. Nome ed indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitoli d'oneri e i documenti complementari.
5. a) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
6. Eventuali cauzioni e garanzie richieste.
7. Criteri oggettivi di selezione dei subappaltatori relativi alla loro situazione personale o alla valutazione della loro offerta.
8. Eventuali altre informazioni
9. Data d'invio del presente avviso.





Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

16 MAG. 2011

ANP/97/POCOM/6505

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.


Al Dipartimento del Tesoro
Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Disciplina degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della Direttiva 2009/81".

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, la nota n. 50158 del 13 maggio u.s. con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha inviato il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto munito dell'apposito "visto".

IL CAPO DELL'UFFICIO



10286



97
P20011

183
4

13 MAG. 2011

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
con l'Unione Europea
UFFICIO IV

All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

Prot. N. 50158
Prot. Entrata N. 50062
Allegati: 1
Risposta a nota del :

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Disciplina degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81".

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso, per posta certificata, dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica verificata.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
16 MAG. 2011
Prot. N° 6504

Il Ragioniere Generale dello Stato

Caruso



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 8/15481

All. 8

Roma, li - 7 APR. 2011

Rife nota n. 2727/051649/10.3.1. DAGL del 7 aprile 2011

OGGETTO: Decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

ROMA

e, per conoscenza:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SETTORE LEGISLATIVO DELLE POLITICHE EUROPEE

ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

ROMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO LEGISLATIVO

ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - ECONOMIA

ROMA

In esito a quanto rappresentato con la nota in riferimento, si invia il testo definitivo del provvedimento in oggetto, unitamente agli allegati, alla relazione illustrativa, alla relazione tecnica, e all'analisi tecnico-normativa aggiornate.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. D. CC Tullio DEL SETTE)





MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

PROT. N. 8/4221

ROMA, LI

1 - FEB. 2011

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per
gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81CE, in programma per l'esame preliminare del Consiglio dei Ministri previsto per il giorno 11 febbraio 2011 non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella seguente categoria:

atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 1° febbraio 2011

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR:

Dr.ssa Luisa RICCARDI (tel. 06 47352162)

Luisa Riccardi

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Gen. D. CC Tullio DEL SETTE

Tullio Del Sette

Visto..... *SI*

Roma..... *16/2/11*

Il Capo del Dipartimento per
gli Affari Giuridici e Legislativi

[Signature]



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Settore legislativo – Politiche europee*

PROT UL 1214

Roma, 20 maggio 2011

Al DAGL

Oggetto: D. lgs. sulla disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE

Rif.: e-mail DAGL in data 18.05.2011

Facendo seguito alla e-mail prot. n. 1196 del 18 maggio u.s., si esprime formale assenso, per gli aspetti di competenza, sullo schema di decreto legislativo in oggetto, trasmesso con e-mail a riferimento.

Il Capo del Settore Legislativo
Avv. Sergio Fiorentino



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 8/24760

Roma, li 19 MAG. 2011

Rife. nota DAGL pervenuta per posta elettronica certificata in data 18 maggio 2011

OGGETTO: Decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI ROMA

e, per conoscenza:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SETTORE LEGISLATIVO DELLE POLITICHE EUROPEE ROMA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
UFFICIO LEGISLATIVO ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI ROMA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO ROMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO LEGISLATIVO ROMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO LEGISLATIVO ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - ECONOMIA ROMA

Seguito:

- a) nota n. 8/14743 del 4 aprile 2011 (non a tutti);
- b) nota n.8/15481 del 7 aprile 2011 (non a tutti).

Si conferma il formale assenso al testo del provvedimento in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. D. CC Tullio DEL SETTE)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL

REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0020291-19/05/2011-USCITA
25.318/236

Ufficio Legislativo

Rife. Nota DAGL pervenuta per posta elettronica certificata in data 18 maggio 2011.

OGGETTO: Decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

ROMA

e, per conoscenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
SETTORE LEGISLATIVO DELLE POLITICHE EUROPEE

ROMA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -
UFFICIO LEGISLATIVO

ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO -
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA -
UFFICIO LEGISLATIVO

ROMA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -
UFFICIO LEGISLATIVO

ROMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO LEGISLATIVO

ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - ECONOMIA

ROMA

Si conferma il formale assenso al testo del provvedimento in oggetto.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Gerardo Mastrandrea)



Ministero degli Affari Esteri
Ufficio legislativo

Prot. 14944

24 MAG. 2011

NOTA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e legislativi
e, p.c.

- Dipartimento per le politiche comunitarie - UL

- Dipartimento per la semplificazione normativa -
UL

- Dipartimento per la protezione civile - UL

Ministero dell'interno UL

Ministero della difesa UL

Ministero dello sviluppo economico UL

Ministero della giustizia UL

Ministero dell'economia e delle finanze UL
(economia)

ROMA

Gabinetto dell'On.le Ministro

Segreteria Generale – Unità di coordinamento

DGSP Segreteria

DGUE Segreteria

DGAI Segreteria


SEDE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Riferimenti: Richiesta del DAGL del 18.5.2011.

Si esprime il formale assenso, per quanto di competenza, in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Cons. Stato Marco Lipari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Lipari', written in a cursive style.



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0011205 - 24/05/2011 - USCITA

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**
Dipartimento Affari giuridici e legislativi

-, per conoscenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Settore Legislativo delle politiche europee

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Legislativo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Ufficio Legislativo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ufficio Legislativo

MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio Affari Legislativi e relazioni parlamentari

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo

MINISTERO DELL'ECONOMICA E DELLE
FINANZE
Ufficio legislativo - Economia

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Si fa seguito alla richiesta di codesto Ufficio del 18 maggio 2011 e, per quanto di competenza, si esprime il formale assenso sul provvedimento in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Carlo FRATI

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2376-67 - fax +39 06 47887873
e-mail ufficio.legislativo@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 50/A2009001047/Aff.Int.

Roma, 20 maggio 2011

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
(rif. nota del 18/5/2011)
Dipartimento delle Politiche Comunitarie - U.L.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Legislativo - Economia

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Legislativo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Legislativo

R O M A

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Disciplina degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE".

Di seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla comunicazione sopra distinta, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento indicato in oggetto.

Affari Legislativi
Prot. Uscita del 20/05/2011
Numero: **0003874**
Classifica: XII.50/A



7 770001 562779

IL PREFETTO
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Ubaldi

Ubaldi



Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

6/1/3 - 168



m_dg:LEG:18/05/2011.0003280.U

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo di cui all'oggetto, questo Ufficio esprime formale assenso al prosieguo dell'*iter* di approvazione.

Il Capo dell'Ufficio legislativo



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2691

Roma, addì 8 luglio 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA APPALTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE NEI SETTORI DELLA
DIFESA E DELLA SICUREZZA**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
numero **2322/2011** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco
indicato.


Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

**RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DAGL**
.....)

OMA

Il Segretario Generale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 giugno 2011

NUMERO AFFARE 02322/2011

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL.

Schema di decreto legislativo recante “Disciplina degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza in attuazione della Direttiva 2009/81”.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. DAGL-370/PRES/2011 del 26/05/2011, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori Consiglieri Giancarlo Montedoro e Nicola Russo;

Premesso:

Con relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, è stato trasmesso per il

parere lo schema di decreto legislativo recante “Disciplina degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza in attuazione della Direttiva n. 2009/81”.

Esponde l'amministrazione che il complesso degli appalti in materia di difesa nazionale degli Stati membri è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo, in base all'art. 296 del Trattato CE (art. 346 del Trattato di Lisbona) che consente agli Stati membri di derogare alle regolamentazioni comunitarie, qualora ritengano essere in gioco interessi di sicurezza nazionale, con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico.

In ambito comunitario è venuta maturando la consapevolezza che un mercato europeo della difesa maggiormente concorrenziale possa garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori, il rafforzamento della base industriale e tecnologica della difesa europea, lo sviluppo delle capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e difesa.

In sostanza si viene elaborando un progetto giuridico di formazione di un mercato europeo di prodotti e materiali per la difesa, e, quindi, si avverte la necessità di procedere all'integrazione economica mediante i consueti strumenti di armonizzazione giuridica.

In particolare nel settore degli appalti, ciò si concretizza nell'esigenza di coordinamento ed armonizzazione delle procedure di aggiudicazione in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal Trattato europeo, contribuendo, nel contempo, a ridurre sensibilmente non tanto i costi del settore della difesa, quanto l'eventuale impatto ambientale nel medesimo settore, nonché di realizzare un approccio globale dell'Unione in materia di sicurezza,

rispondendo alle evoluzioni dell'ambiente strategico in un contesto mondiale in cui l'emergere delle minacce asimmetriche transnazionali assottigliano sempre di più il confine tra sicurezza esterna ed interna, militare e non militare.

Sulla base di queste considerazioni nel dicembre del 2005 la Commissione europea ha adottato una comunicazione interpretativa sull'art. 296 (ora 346) del Trattato Ce nel settore degli appalti pubblici della difesa che consolida e chiarisce il quadro giuridico vigente senza innovarlo.

Di seguito ha provveduto ad emanare la direttiva 2009/81 che si applica alle attrezzature militari alle quali non si applica il citato art. 346 del Trattato CE.

Le principali novità introdotte dalla direttiva sono le seguenti :

- 1) il campo di applicazione, correlato, nel settore della difesa, al materiale destinato ad essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico, e, nel settore sicurezza, alla presenza di informazioni classificate, nonché lavori e servizi per fini specificamente militari;
- 2) la non inclusione della procedura aperta e la possibilità di ricorrere, in via generale, alla procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara;
- 3) la previsione di esclusioni dall'applicazione della direttiva specifiche per la Difesa (ad es. in contratti governo-governo ed i contratti di ricerca e sviluppo cofinanziati);
- 4) la previsione di istituti specifici per la preselezione e l'aggiudicazione (in particolare per la tutela della sicurezza dell'informazione e la sicurezza degli approvvigionamenti);
- 5) la possibilità per gli Stati membri di inserire disposizioni in materia

di subappalto che obbligano gli aggiudicatari a subappaltare seguendo procedure competitive.

Considerato:

1. In primo luogo occorre ricordare che nel vigente quadro normativo nazionale l'attività contrattuale della pubblica amministrazione è disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" il quale ha recepito le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18.

Il codice dei contratti pubblici, all'art. 196, contiene, in ragione della riconosciuta peculiarità dell'attività dell'Amministrazione della Difesa, una disciplina speciale, da emanarsi con apposito regolamento, riguardo alle attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi ed alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare".

La relazione al presente provvedimento segnala che lo schema del regolamento contemplato dal predetto art. 196, è attualmente in fase di concertazione interministeriale, ed il testo conseguentemente non è stato trasmesso.

La relazione assicura che il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/81 e gli atti conseguenti "non presentano aspetti di sovrapposizione con l'attuale disciplina a legislazione vigente".

Osservano inoltre che la stessa scelta degli organi comunitari di procedere con una direttiva ad hoc è indicativa della volontà di valorizzare la specificità del settore della difesa e della sicurezza.

La scelta, in sede di trasposizione della direttiva, di operare al di fuori del codice, è, quindi, in sintonia con l'orientamento comunitario che ha deciso di dotarsi di una direttiva ulteriore rispetto alla direttiva quadro.

La Sezione osserva che in presenza di una codificazione di settore, e

della disposizione di cui al predetto art. 196 (che riguarda proprio i lavori i servizi e le forniture connessi alle esigenze della difesa militare), si pone un problema di stratificazione e coordinamento delle diverse discipline.

In disparte la scelta di non novellare il codice dei contratti pubblici inserendovi le nuove disposizioni di matrice comunitaria attuative della direttiva 2009/81 (scelta che, sul piano sistematico, si presta a qualche rilievo, ma che potrebbe ben giustificarsi con la peculiarità del settore), si osserva che, in assenza dello schema di regolamento attuativo dell'art. 196 del codice degli appalti, non è possibile esprimersi con certezza sull'assenza di sovrapposizione tra le diverse normative.

In tal senso milita la modifica dell'art. 196 – introdotta dall'art. 33 dello schema di decreto legislativo in esame – secondo il quale il codice si applica ai “contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81 CE”.

Con ciò si evita la sovrapposizione formale delle discipline, ma non si ottiene un effetto di semplificazione dell'ordinamento giuridico.

Gli appalti nel settore della difesa astrattamente risulterebbero disciplinati dal presente schema di decreto legislativo, dal regolamento attuativo dell'art. 196 del codice, e, residualmente, non può escludersi, dallo stesso codice dei contratti pubblici (depone in tal senso, all'art. 33, il nuovo comma 1bis dell'art. 1 del codice dei contratti pubblici che recita nel modo seguente, dando un'idea della complessità delle fonti regolanti la materia: “Fatto salvo l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della sicurezza e della difesa, ad

eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81 e di quelli esclusi dalla sua applicazione ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto di attuazione”).

In conseguenza di ciò non risulta un quadro giuridico dotato di snellezza e fruibilità, ma piuttosto frammentario e foriero di dubbi applicativi in ragione della pluralità delle fonti richiamabili.

Si richiama pertanto l'attenzione sull'opportunità, per la chiarezza del sistema giuridico, di semplificare ed armonizzare il quadro normativo vigente in prossimi interventi regolatori (valutando l'opportunità di ricondurre la disciplina nel codice dei contratti pubblici) e, comunque, di specificare con precisione l'ambito di applicabilità della normativa regolamentare, meramente residuale, di cui all'art. 196 del codice dei contratti pubblici (ovvero di valutarne la necessità ai fini di un'eventuale abrogazione, essendo ormai vigente la disciplina di recepimento della direttiva).

2. La seconda rilevante questione di carattere generale posta dal testo del decreto legislativo è quella relativa al rapporto con lo specifico settore della sicurezza non militare: in proposito, pur rilevando la Sezione che sarebbe auspicabile l'adozione di regole uniformi per le attività di sicurezza, si deve convenire che la presenza di diverse politiche comunitarie, in materia di politica estera e di politica interna, ha condotto ad una limitazione dell'efficacia della direttiva oggetto di recepimento con lo schema di decreto legislativo in esame.

In particolare, occorre richiamare il “considerando” n. 11 della direttiva a tenore del quale “Nel settore specifico della sicurezza non militare, la presente direttiva dovrebbe applicarsi agli appalti aventi caratteristiche simili a quelle degli appalti nel settore della difesa e che sono altrettanto

sensibili.”

Lo stesso “considerando” prosegue rilevando che “Può trattarsi, in particolare, di aree in cui forze militari e non militari cooperano per adempiere alle stesse missioni e/o in cui lo scopo dell'appalto è di proteggere la sicurezza dell'Unione europea e/o degli Stati membri sul loro territorio o al di là di esso, da gravi minacce provenienti da attori non militari e/o non governativi. Ciò può comprendere ad esempio la protezione delle frontiere, le attività di polizia e le missioni per la gestione delle crisi”.

Si rileva che il punto potrebbe suscitare incertezze sull'ambito applicativo dello schema di decreto legislativo in esame.

Non vi è nello schema di decreto legislativo alcuna disposizione che sia volta a regolare tale delicata problematica applicativa, che dovrebbe essere oggetto di una disposizione specifica da inserire nell'articolato.

Valuti quindi il Governo, in relazione agli appalti nel settore della sicurezza non militare, in attesa di un'armonizzazione compiuta della sicurezza militare e non militare, se aggiungere all'art. 2 dello schema di decreto legislativo, un comma 2, formulandolo, nel modo seguente (o in altro modo capace di dare indicazioni sull'applicabilità, limitata, del decreto di recepimento della disciplina al settore della sicurezza non militare) :

“Il presente decreto si applica anche nel settore della sicurezza non militare ad appalti il cui scopo è proteggere la sicurezza dell'Unione europea e/o dello Stato membro sul proprio territorio in relazione a gravi minacce terroristiche, aventi caratteristiche simili agli appalti della difesa e che siano sensibili.”

3. Il terzo punto di carattere generale e di particolare delicatezza, attiene alla definizione, oggetto di annose controversie interpretative,

del materiale c.d. “*dual use*”.

In passato, in giurisprudenza, si è discusso della legittimità di decreti di secretazione in relazione ad appalti di fornitura di materiale c.d. *dual use* (ossia civile e militare: nella specie, elicotteri).

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di statuire che, con l'art. 296 del Trattato, l'ordinamento fondamentale della Comunità Europea ha introdotto un significativo spazio di deroga della disciplina vigente (peraltro successivamente ribadito dall'art. 10 della direttiva n. 18/04), attribuendo agli Stati membri la potestà di sottrarre alcuni atti e provvedimenti al regime di pubblicità, quando la relativa esigenza di riservatezza risulti giustificata dalla necessità, non altrimenti realizzabile, di tutelare adeguatamente la sicurezza dello stato (lett. a dell'art. 296). (Consiglio Stato, sez. IV, 10 giugno 2005, n. 3068).

Tale ultima disposizione deve, in particolare, intendersi come giustificata dall'esigenza di assicurare agli Stati membri il libero e sovrano esercizio del loro potere di governo in ordine alla difesa della loro integrità territoriale, come fondata sull'indefettibile necessità di garantire agli stessi l'autonoma disciplina delle misure di polizia intese a proteggere la comunità amministrata e, in definitiva, come preordinata a tutelare la pienezza della sovranità nazionale in un ambito (la difesa della sicurezza interna) estraneo al novero di quelli ceduti alla comunità sovranazionale e che esula, come tale, dalle competenze comunitarie.

In coerenza con il principio appena illustrato, si è ritenuto (con la decisione prima citata) che l'art. 4, comma 1, lett.c), d.lgs. n.358/92 contemplasse tra le diverse ipotesi di esclusione della normativa sulla pubblica selezione dei fornitori di amministrazioni pubbliche, quella della secretazione della fornitura per esigenze di sicurezza dello Stato.

Dalla disciplina appena riferita, si è ricavato quindi, il principio che la concorrenza, nella gerarchia dei valori protetti e garantiti dagli ordinamenti comunitario e nazionale, non è il bene primario ed assoluto, la cui salvaguardia non tollera eccezioni o deroghe, ma si presta, di contro, a recedere quando la piena ed efficace realizzazione di interessi giudicati preminenti (quali la difesa o la sicurezza degli Stati membri) impongono l'esclusione di talune attività dall'accesso aperto e competitivo alla contrattazione pubblica degli operatori nel mercato di riferimento.

In ordine a tale delicata questione, il provvedimento in esame introduce alcune disposizioni che è bene richiamare .

L'art. 1 della direttiva definisce il materiale militare come materiale specificamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico.

La rilevanza del c.d. "*dual use*" risiede nella valenza semantica del termine "adattato per fini militari", fermo restando che occorre anche la destinazione ad arma , munizioni o materiale bellico.

L'art. 1 lett. b) dello schema di decreto definisce in modo conforme alla normativa comunitaria il materiale militare.

Va segnalato che lo schema di decreto legislativo in esame provvede alla riscrittura, all'art. 33 , dell'art. 17 del codice dei contratti pubblici in tema di secretazione dei contratti ma non chiarisce adeguatamente il rapporto fra decreto di secretazione ed appalti disciplinati dalla direttiva, rapporto che può meglio lumeggiarsi considerando quanto disposto dall'art. 6 comma 2 lett. a) e lett. b) dello schema di decreto, che, richiamando i casi ove sussistono interessi essenziali di sicurezza dello Stato, consentirebbe ed imporrebbe – in astratto - di far

precedere la procedura di aggiudicazione da un decreto di secretazione. L'art. 17 nuovo testo del codice dei contratti si limita a "far salvi" i contratti di cui all'art. 1 comma 1 bis, (che richiama sia i contratti esclusi, sia i contratti non esclusi dall'ambito applicativo della direttiva 2009/81), con ciò non specificando a quali dei contratti sottoposti alla disciplina del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81 od espressamente nominati dall'art 6, in quanto esclusi dall' ambito applicativo per l'esistenza di esigenze di riservatezza particolarmente elevate, si applichi la disciplina della secretazione prevista dal codice.

Valuti quindi il Governo, ferma restando l'assoluta eccezionalità della secretazione a seguito dell'emanazione della direttiva in corso di recepimento, se specificare meglio il rapporto esistente tra l'art. 17 novellato del codice dei contratti ed i contratti esclusi di cui all'art. 6 del presente schema di decreto legislativo; valuti altresì se richiamare espressamente, per tali contratti, ed in particolare per quelli previsti dall'art. 6 comma 2 lett. a) e b), la possibilità e/o la necessità di un decreto di secretazione.

4. Venendo al testo dello schema di decreto legislativo si rassegnano le seguenti puntuali osservazioni:

1) in relazione all'art. 1, che recepisce l'art. 1 della direttiva, comma 2, la formula "ove compatibili e non derogate" va sostituita dalla formula:"ove compatibili o non derogate", e dopo le parole "si applicano" va soppressa l'avverbio "inoltre".

2) in relazione all'art. 2, che recepisce l'art. 2 della direttiva, appare superflua la formula "Fatti salvi gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" attesa l'inidoneità della presente fonte (di recezione del diritto derivato) ad incidere sul

Trattato.

- 3) in relazione all' articolo 3, comma 2, la formula "ove compatibili e non espressamente derogate" va sostituita con la formula "ove compatibili o non espressamente derogate".
- 4) in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, occorre specificare, per delimitare l'oggetto dei regolamenti ivi previsti, quali istituti richiedano una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice. Inoltre proprio rispetto a tali previsioni emerge l'eccessiva complessità del quadro normativo che sarà composto, a regime, dal codice, dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81, ed, infine, dai regolamenti attuativi (ben tre) dell'art. 196 del codice e dell'art. 4, commi 1 e 2, del presente decreto legislativo.
- 5) in relazione all'art. 5, che recepisce l'art.3 della direttiva, si segnala che il comma 2 riguardante i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi che, per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto mentre per un'altra parte non rientrano né nell'ambito di applicazione del presente decreto, né in quello del codice, contiene una disciplina difforme dall'art. 3 comma 2 della direttiva. Questa si limita ad escludere gli appalti predetti dall'ambito applicativo direttiva, ma nulla dispone circa la disciplina applicabile, e la scelta operata dallo schema di decreto di non assoggettare detti contratti né al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81 né al codice lascia incerta la disciplina applicabile a detti contratti. Si suggerisce, comunque, di riportare tali contratti al codice dei contratti in via residuale.
- 6) in relazione all'art. 8 comma 2, si osserva che vi è necessità di definire la disciplina applicabile ai contratti ai quali non sia possibile

nemmeno l'applicazione dei principi generali del diritto comunitario di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, richiamando quantomeno i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità; si suggerisce inoltre di valutare se i contratti di cui all'art. 6 lett. h) ed i) non debbano, in ogni caso, essere soggetti ai principi comunitari.

7) in relazione all'art.15, che dovrebbe recepire l'art. 46 della direttiva, si osserva che esso appare non del tutto conforme alla direttiva stessa, che richiama la possibilità per gli Stati membri di instaurare elenchi ufficiali, oppure di richiedere certificazioni. Non sembra consigliabile nei confronti delle imprese stabilite nell'UE la rigida previsione della regola del comma 1 concepita nei termini attuali in modo per cui "la qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13, e 14 è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane" poi disponendo solo al comma 2, per le imprese UE, che "la citata qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara". Si raccomanda di non assoggettare le imprese UE alla medesima disciplina prevista per le imprese extra UE soggette alla condizione di reciprocità. La disciplina dovrebbe essere allineata al diritto comunitario nominando al primo comma gli operatori extra UE per i quali vale la condizione di reciprocità e disciplinando solo nel comma 2 gli operatori UE.

8) in relazione all'art. 17, al comma 1, le parole "determina a contrarre" vanno sostituite con le parole "deliberazione a contrarre" ed al comma 8, secondo periodo, è bene, per chiarezza e trasparenza nei confronti delle imprese, sopprimere l'ultimo inciso "o nel capitolato d'oneri" al fine di consentire che solo nel bando si possa scegliere la procedura negoziata a fasi successive.

9) in relazione all'art. 18, comma 2 lett. d), andrebbero sopresse le parole "o artistica" che non trovano rispondenza nella direttiva.

10) in relazione all'art. 19, valuti l'amministrazione la necessità del comma 4.

11) in relazione all'art.20, la norma, per avere efficacia precettiva ed essere in linea con l'intento enunciato in relazione, deve essere formulata sostituendo alla parola "possono" la parola "devono".

12) in relazione all'art. 20, nel caso in cui si decida di aggiudicare l'appalto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si stabilisce che vengano presi in considerazione, oltre ai diversi elementi collegati all'oggetto dell'appalto in questione ed elencati dall'art. 83, comma 1, del codice (il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione e manutenzione, ecc., anche) l'interoperabilità e le caratteristiche operative (v. pure art. 47.1 lett. a) della direttiva).

A tale proposito, la Sezione ritiene opportuno che venga specificato nell'art. 20 dello schema quanto ribadito dalla direttiva 2009/81/CE (oltre che dall'art. 83, comma 2, del codice), e, cioè che a ciascun elemento deve essere attribuito un certo peso, che deve essere precisato nei documenti dell'appalto e che, qualora per ragioni tecniche ed obiettive non sia possibile un'esatta ponderazione dei requisiti, deve essere almeno stabilito il loro ordine decrescente d'importanza.

13) in relazione all'art. 23, si osserva quanto segue : uno dei principi generali che ispirano la "direttiva difesa" è quello della trasparenza (art. 4). Al fine di rispettare tale principio lo schema di decreto prevede un intero capo (IV), concernente bandi, avvisi e inviti, dedicato alle regole sulla pubblicità e sulla trasparenza, adattato alle particolari esigenze dei

settori coinvolti.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono soggette ad una serie di obblighi in merito alla pubblicazione di alcuni documenti relativi all'appalto che intendono aggiudicare. In particolare si tratta dell'avviso di preinformazione (una comunicazione che annuncia la prossima pubblicazione di un bando di gara) e, a gara conclusa, dell'avviso indicante i vincitori della procedura di affidamento.

Relativamente ai bandi di gara veri e propri, la loro pubblicazione è sempre obbligatoria per tutte le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto o concludere un accordo quadro, tranne ovviamente nel caso in cui si decida di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione.

Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare anche un avviso contenente i risultati della procedura di aggiudicazione (non è necessario nel caso in cui l'appalto sia stato aggiudicato nell'ambito di un accordo quadro concluso in conformità all'articolo 59 del codice).

Per quanto riguarda la possibilità, prevista dal comma 4 dell'art. 23, relativo all'avviso sui risultati della procedura di affidamento, secondo cui talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro, possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, "in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza", pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi, ritiene la Sezione che tale possibilità dovrebbe essere prevista e, quindi, far parte del contenuto del bando, ove non si sia fatto ricorso alla secretazione.

14) non vi sono particolari osservazioni da fare per quanto riguarda gli artt. 24, 25 e 26, concernenti, rispettivamente, le specifiche tecniche, le condizioni particolari di esecuzione del contratto e le informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni; mette conto soltanto di segnalare le innovazioni introdotte con il testo di recepimento della direttiva, costituite, per quanto riguarda le specifiche tecniche, dall'aver menzionato gli standard nazionali di difesa, nonché i materiali di difesa ad essi assimilabili tra i riferimenti per la formulazione di tali specifiche tecniche che devono comparire nella documentazione dell'appalto (art. 24), per quanto riguarda le condizioni particolari di esecuzione del contratto, dall'aver richiamato espressamente l'ipotesi del subappalto o quella relativa alla necessità di garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché l'aver previsto un'apposito parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti al fine di valutare la compatibilità delle condizioni particolari prescritte con il diritto comunitario (art. 25) e, per quanto riguarda le informazioni circa le esclusioni, l'aver aggiunto tra i motivi di esclusione oggetto di comunicazione da parte della stazione appaltante la non conformità delle offerte ai requisiti di sicurezza delle informazioni e di sicurezza dell'approvvigionamento.

15) Particolare menzione merita la disciplina relativa ai subappalti contenuta nel capo V, comprendente gli articoli da 27 a 30.

Il legislatore comunitario ha voluto tutelare gli interessi delle piccole e medie imprese attive nel mercato della difesa europeo, garantendo la concorrenza anche a livello di subfornitori; questi devono avere, dunque, uguali possibilità di partecipazione indipendentemente dalla

loro nazionalità (considerando 40).

L'operatore economico principale aggiudicatario dell'appalto (*prime contractor*), pur mantenendo la responsabilità integrale, rimane libero di affidare una o più parti dell'appalto a uno o più operatori esterni al contratto principale. Per arginare la discrezionalità dell'operatore principale nella scelta dei subfornitori, l'amministrazione aggiudicatrice, a garanzia della sicurezza nazionale, può imporre condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, in particolare può richiedere particolari garanzie sulle capacità di eventuali subfornitori.

Il principio di non discriminazione resta valido anche a livello di subappalto: come l'amministrazione aggiudicatrice non può individuare il soggetto cui concedere l'appalto basandosi su criteri direttamente o indirettamente riconducibili alla nazionalità, allo stesso modo l'operatore principale deve individuare gli eventuali subappaltatori senza discriminazioni fondate sulla nazionalità. Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere che gli offerenti indichino nella candidatura le parti dell'appalto che intendono affidare a terzi, nonché i subappaltatori proposti; nel corso dell'appalto poi, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti in relazione ai soggetti e all'oggetto dei subappalti concessi.

È, dunque, prevista la possibilità che sia la stessa stazione appaltante a richiedere che una parte dell'appalto, non superiore al 30% del valore del contratto, sia affidata dall'aggiudicatario a terzi.

In materia di pubblicità, l'operatore principale deve comunicare la propria intenzione di assegnare un subappalto. L'avviso di subappalto, redatto secondo i modelli della Commissione europea è pubblicato secondo le stesse disposizioni valide per i bandi (e, quindi, dovrà

contenere, fra l'altro, i dati "personali" dell'aggiudicatario principale, l'indicazione del luogo di esecuzione e di realizzazione dei lavori o di consegna dei prodotti o di prestazione dei servizi, l'indicazione della natura, della quantità e dell'entità dei lavori da effettuare e le caratteristiche generali dell'opera).

Nell'avviso di subappalto devono altresì essere indicati i criteri di selezione qualitativa che l'operatore principale intende applicare per la selezione dei subappaltatori. Tali criteri devono essere obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione dei candidati nella gara principale (art. 30, comma 2).

Nel caso in cui nessuno dei subappaltatori candidati risulti idoneo a soddisfare i criteri indicati nell'avviso di subappalto, l'operatore principale non è tenuto a subappaltare (art. 27, comma 6).

Si ricorda che l'aggiudicatario del contratto principale rimane sempre responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per quanto riguarda l'esecuzione del contratto stesso (art. 27, comma 8) e che le prestazioni che formano oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 27, comma 2).

In sostanza, complessivamente intesa, anche la disciplina in materia di subappalto appare idonea a garantire, da un lato, la sicurezza delle informazioni e degli approvvigionamenti, dall'altro la concorrenza.

La politica introdotta dalla direttiva 2009/81/Ce con le disposizioni sui subappalti è da considerare una facoltà per gli Stati membri; questi, in fase di trasposizione della direttiva, rimangono liberi di non avvalersi della facoltà prevista. Ma nel momento in cui essi decidono di avvalersene, ne sono vincolati e devono adattare la propria normativa

interna in modo da garantire la concorrenza fra tutte le imprese comunitarie che desiderano partecipare ad una gara di subappalto.

16) in relazione al Titolo III dello schema di decreto legislativo, non vi sono, infine, particolari osservazioni da fare, sia per la parte concernente i contratti c.d. sotto soglia, che consta di un unico articolo (31), che, a sua volta, per quanto riguarda i lavori in economia, rinvia alla disciplina dei regolamenti ex art. 4.

17) per il titolo IV, concernente le norme di chiusura e comprendente gli articoli da 32 a 36, i quali prevedono la revisione periodica delle soglie (art. 32), le norme di modifica al codice, che si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva 2009/81/CE (art. 33), le norme transitorie, in ordine alle quali si ribadisce quanto osservato nella parte generale del parere (art. 34), la c.d. clausola di invarianza finanziaria (art. 35) e, infine, l'entrata in vigore (art. 36).


Con le osservazioni sopra menzionate la Sezione esprime parere favorevole allo schema di decreto legislativo.

P.Q.M.

Esprime parere nei sensi di cui in parte motiva.


IL PRESIDENTE


Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI DELLA DIFESA E SICUREZZA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;

VISTA la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e, in particolare, l'articolo 13;

VISTA la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n.124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n.7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del **23 giugno 2011**;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DEFINIZIONI, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) codice: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) materiale militare: materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico;
- c) materiale sensibile, lavori sensibili e servizi sensibili: materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e contengono informazioni classificate ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7;
- d) informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalità di trasmissione, alla quale è stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di protezione e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, richieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;
- e) governo: il governo statale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo;
- f) crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese terzo nella quale si è verificato un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione. Si considerano 'crisi' anche le situazioni in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso è considerato imminente. I conflitti armati e le guerre sono considerati 'crisi';
- g) ciclo di vita: tutte le possibili fasi relative ad un prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto, integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli altri servizi connessi al progetto originario;
- h) ricerca e sviluppo: tutte le attività comprendenti la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale il quale comprende l'attività basata sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca e dall'esperienza pratica, in vista dell'inizio della produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in atto di nuovi processi, sistemi e servizi o di migliorare considerevolmente quelli che già esistono. Lo sviluppo sperimentale può comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo. 'Ricerca e sviluppo' non comprende la costruzione e la qualificazione di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale, progettazione o produzione industriale;
- i) procedure ristrette: le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente decreto;

- l) contratti sotto soglia: i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui all'articolo 10 e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi;
 - m) sicurezza degli approvvigionamenti: la capacità dello Stato di garantirsi l'acquisizione di forniture e servizi di cui all'articolo 2, in quantità tali da permettere l'assolvimento dei propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza;
 - n) documentazione dell'appalto: include bandi di gara, capitolati d'oneri, documenti descrittivi e di supporto;
 - o) contratti di servizi: i contratti diversi da quelli riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui agli allegati I e II;
 - p) lavori e servizi per fini specificatamente militari: i lavori e i servizi del Ministero della difesa, necessari per l'espletamento dell'attività operativa delle Forze Armate, in Italia e all'estero, comprese l'attività logistica e l'attività addestrativa connesse a esigenze operative all'estero.
2. Ove compatibili e o non derogate, si applicano ~~inoltre~~ le definizioni di cui all'articolo 3 del codice.

ART. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. ~~Fatti salvi gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea~~, Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, **anche non militare**, aventi per oggetto:
- a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti e di sottoassiemi;
 - b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti e di sottoassiemi;
 - c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
 - d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
 - e) lavori e servizi per fini specificatamente militari;
 - f) lavori e servizi sensibili.

ART. 3

(Principi e disciplina applicabile)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice tenuto conto della specificità dell'approvvigionamento dei materiali nei settori della difesa e sicurezza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili e o non derogate, le norme del codice. Per i lavori relativi ai beni culturali si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I riferimenti agli allegati II A, II B e VIII del codice devono intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto.
3. Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla Parte III del codice, si applicano le disposizioni del presente decreto.
4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del codice, il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 10-bis

del citato articolo 11, anche nei casi in cui il presente decreto non prescriva la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 4

(Regolamenti)

1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *e*), limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice e nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice.
2. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole forestali e alimentari e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva e attuativa concernente le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *f*), limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice.

ART. 5

(Contratti misti – Aggiudicazione)

1. I contratti aventi come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell'ambito di applicazione del presente decreto e in parte in quello del codice sono aggiudicati in conformità al presente decreto, purché l'aggiudicazione dell'appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
2. I contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, mentre per un'altra parte non rientrano né nell'ambito di applicazione del presente decreto, né in quello del codice, non sono soggetti né alla disciplina del presente decreto né a quella del codice, purché l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
3. La decisione di aggiudicare un contratto unico non può, tuttavia, essere presa al fine di escludere contratti dall'applicazione del presente decreto o del codice.

ART. 6

(Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni)

1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:

- a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi;
- b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo;
- c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità; non si applica altresì a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformità a tali norme.

2. Il presente decreto non si applica altresì ai seguenti casi:

- a) ~~nel rispetto dell'articolo 346, comma 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea~~, ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza;
- b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, ~~previa apposizione del vincolo~~ **adozione del provvedimento di segretezza**;
- c) ai contratti per attività d'*intelligence*;
- d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
- e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all'articolo 2;
- f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti:
 - 1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
 - 2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale;
 - 3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;
- h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
- i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
- l) ai contratti d'impiego;
- m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua

attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.

ART. 7

(Norme applicabili ai contratti di servizi)

1. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato I sono aggiudicati in conformità al presente decreto.
2. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato II sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.
3. I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui all'articolo 2 ed elencati sia nell'allegato I sia nell'allegato II sono aggiudicati in conformità al presente decreto allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.

ART. 8

(Principi relativi ai contratti esclusi)

1. L'affidamento dei contratti esclusi in parte dall'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, **commi 2 e 3**, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per i contratti che, ai sensi dell'articolo 7, applicano unicamente gli articoli 23 e 24, l'affidamento è preceduto dall'invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. **I principi di cui al** comma 1, primo periodo, si applicano altresì, ~~ove possibile~~, all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *e), f), h), i), l)* ed *m)*.
3. Le stazioni appaltanti stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Qualora le stazioni appaltanti consentono il subappalto, si applica la disciplina di cui all'articolo 118 del codice.

ART. 9

(Norme di organizzazione)

1. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.
2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui all'articolo 2, lettere *a), c)* ed *e)*, sono redatti e pubblicati con le modalità indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti relative ai contratti esclusi di cui all'articolo 6.

TITOLO II

CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I

ART. 10

(Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria)

1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
 - a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi;
 - b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori.
2. Ai fini del calcolo del valore stimato di cui al comma 1 si applica l'articolo 29 del codice, con esclusione del comma 12, lettera a.2).

CAPO II

Requisiti per la partecipazione alle gare

ART. 11

(Requisiti di ordine generale)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, né ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del codice, né stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice.
2. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o più reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI.
3. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera f), del codice, è incluso tra i casi di errore grave la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente.
4. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicità del centro decisionale possono essere, tra gli altri, l'autonomia gestionale della politica commerciale e l'autonoma disponibilità delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza.
5. Sono altresì esclusi i soggetti privi dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato. L'assenza di tale affidabilità viene preventivamente accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.

ART. 12

(Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi)

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita, oltre che nei modi indicati dall'articolo 42 del codice, nei seguenti modi:
 - a) descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale;
 - b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

- c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento, con un'indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell'Unione, di cui dispone l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto.
2. Con riferimento all'articolo 42, comma 1, lettera a), del codice, l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati si riferisce agli ultimi cinque anni.

ART. 13

(Sicurezza dell'informazione)

1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacità loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformità delle leggi e dei regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e degli accordi internazionali di settore.
2. A tal fine, la stazione appaltante precisa nella medesima documentazione le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell'informazione, i quali possono riguardare:
- a) l'impegno dell'offerente e dei subappaltatori già individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell'appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell'appalto, in conformità delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
 - b) l'impegno dell'offerente ad ottenere l'impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l'esecuzione dell'appalto;
 - c) le informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto;
 - d) l'impegno dell'offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto;
 - e) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.
3. La stazione appaltante può, se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data di apertura delle offerte presentate.

ART. 14

(Sicurezza dell'approvvigionamento)

1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Tali requisiti possono riguardare:
- a) la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto;

- b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo;
- c) la predisposizione e mantenimento della capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
- d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;
- e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia più in grado di provvedere in proprio;
- f) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.

ART. 15

(Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia)

1. Agli operatori economici stabiliti ~~negli altri Stati aderenti all'Unione europea, o~~ in Paesi terzi che, in base ~~ad altre~~ **a** norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, ~~che consentano~~ **ammettono** la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1 **e per quelli stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea**, la citata qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del codice.

CAPO III

Procedure di scelta del contraente

ART. 16

(Procedure per la scelta dei concorrenti)

1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo.
2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara.
3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all'articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 58 del codice.
4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.

5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

ART. 17

(Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara)

1. Il decreto o la ~~determina~~ **deliberazione** a contrarre indica se si seguirà una procedura ristretta o una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara.
2. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della ~~determina~~ **deliberazione** a contrarre.
3. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3, del codice.
4. Gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito.
5. Alle procedure ristrette sono invitati i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, selezionati nei limiti del numero minimo e massimo indicato nel bando sulla base dei criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
6. Nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83 del codice.
7. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara ~~o nel capitolato d'oneri~~. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara ~~o nel capitolato d'oneri~~.

ART. 18

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 2, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre e giustificando il ricorso a tale procedura nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'articolo 65 del codice.
2. Nei contratti relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura di cui al comma 1 è consentita:
 - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;

- b) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inammissibili secondo le disposizioni nazionali vigenti in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, presentate in esito all'esperimento di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o di un dialogo competitivo. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto e devono essere inclusi tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti indicati nel bando, che, nella procedura ristretta o nel dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;
 - c) quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice;
 - d) qualora, per ragioni di natura tecnica ~~o artistica~~ ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - e) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti relativi a servizi e a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
- a) per servizi di ricerca e sviluppo i cui benefici appartengono esclusivamente alla stazione appaltante perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale stazione appaltante;
 - b) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto.
4. Nei contratti relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, altresì, consentita:
- a) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i cinque anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;
 - b) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
 - c) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
5. Nei contratti relativi a lavori e servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
- a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dei lavori o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tali lavori, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara o un dialogo competitivo; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei cinque anni successivi alla conclusione del contratto iniziale, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. La possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 10.
6. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo è consentito nel caso dei contratti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di stanza o che devono essere stanziati all'estero, quando la stazione appaltante deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validità delle loro offerte solo per periodi così brevi che non è possibile rispettare il termine per la procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice.
 7. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ristretta o negoziata previo bando.
 8. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

ART. 19

(Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo)

1. Nelle procedure ristrette, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facoltà le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengono opportuno, il numero massimo.
2. Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

3. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere comunque inferiore a quello di cui al comma 2.
4. **Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.**
5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3.
6. Se la stazione appaltante ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, può sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell'articolo 22, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell'articolo 67 del codice. Il bando o la lettera d'invito precisano se la stazione appaltante intende avvalersi di tale facoltà.
7. Permane impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura.
8. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9, del codice, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione dell'appalto. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

ART. 20

(Applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice, ~~Oltre ai criteri di valutazione dell'offerta individuati dall'articolo 83, comma 1, del codice,~~ possono essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo, anche i seguenti criteri di valutazione:**
 - a) l'interoperabilità;
 - b) le caratteristiche operative.

CAPO IV

Bandi, avvisi e inviti

ART. 21

(Avviso di preinformazione)

1. Le stazioni appaltanti, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, paragrafi 1 e 2, del codice, pubblicato dalla Commissione europea o da esse stesse sul loro 'profilo di committente', quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b), del codice ed all'articolo 3, comma 35, del codice:
 - a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV, *Common procurement vocabulary*, di cui al regolamento (CE) n. 213/2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione europea;

- b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I del presente decreto, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi;
 - c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono inviati alla Commissione europea e pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le stazioni appaltanti intendono aggiudicare appalti o accordi quadro.
 3. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione europea, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
 4. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7, del codice.
 5. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato, IX A, paragrafo 1 e 2, del codice e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
 6. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, con le modalità ivi previste.
 7. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

ART. 22

(Bando di gara)

1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel codice, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformità alla procedura di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.

ART. 23

(Avviso sui risultati della procedura di affidamento)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano, secondo le modalità di pubblicazione di cui all'allegato X paragrafo 3 del codice, un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 48 giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59 del codice, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea.

4. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

ART. 24

(Specifiche tecniche)

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato III del presente decreto figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti, o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilità prevista da tali accordi, e purché siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate:
 - a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato III del presente decreto, e, in ordine di preferenza, alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche civili comuni, alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali, alle altre norme civili internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti, alle specifiche tecniche civili originate dall'industria e da essa ampiamente riconosciute o agli standard di difesa nazionali definiti dall'allegato III, punto 3, del presente decreto e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard. Ciascun riferimento contiene la menzione 'o equivalente';
 - b) in termini di cui all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) e d), del codice.
4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 68, commi da 4 a 13, del codice.

ART. 25

(Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento richieste dalla stazione appaltante, in conformità degli articoli 13 e 14, o a tenere conto di esigenze ambientali o sociali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

ART. 26

(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)

1. La materia delle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni è disciplinata dall'articolo 79 del codice.
2. Per i casi di cui agli articoli 13 e 14, le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), del codice, contengono anche i motivi della decisione in merito alla non conformità ai requisiti di sicurezza dell'informazione e sicurezza dell'approvvigionamento.

CAPO V *Subappalto*

ART. 27

(Disciplina del subappalto)

1. Le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti di subappaltare a terzi una quota del contratto qualora risultino aggiudicatari, utilizzando procedure competitive. A tal fine è considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o più operatori economici al fine di eseguire il contratto e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ai sensi del presente articolo non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la stazione appaltante stabilisce, nel bando di gara o nell'invito, la quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene richiesto il subappalto sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima non può superare il trenta per cento del valore dell'appalto. Tale forcella tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto nonché della natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitività su quel mercato e le pertinenti capacità tecniche della base industriale.
4. La stazione appaltante chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3.
5. La quota di lavori, servizi o forniture inclusa nella forcella di cui al comma 3 che la stazione appaltante chiede di subappaltare è affidata dall'aggiudicatario in conformità alle disposizioni in materia di pubblicità e di selezione dei subappaltatori di cui agli articoli 29 e 30.
6. L'aggiudicatario non è tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione della stazione appaltante, che nessuno dei concorrenti partecipanti alla gara di subappalto, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell'avviso di subappalto e che ciò impedirebbe quindi all'aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale.
7. Le stazioni appaltanti possono respingere i subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario. Tale esclusione si basa unicamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per il contratto principale. In caso di rigetto di un subappaltatore, la stazione appaltante fornisce apposita motivazione scritta, indicando le ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri.
8. Permane in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto.

9. Per quanto non disposto dal presente Capo, al subappalto di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili e non derogate, le previsioni dell'articolo 118 del codice.
10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, ovvero oltre la quota prevista al comma 3, è facoltà dell'aggiudicatario ricorrere al subappalto secondo le modalità di cui all'articolo 118 del codice.
11. I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno per la parte di rispettiva competenza, stabiliscono le modalità per l'assegnazione di subappalti di cui al comma 1, da parte dell'aggiudicatario, sulla base di un accordo quadro. Tali subappalti sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell'accordo quadro fin dall'inizio. Al momento dell'aggiudicazione del contratto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro.
12. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.
13. Non si può ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

ART. 28

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini dell'articolo 27, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, né le imprese ad esse collegate. L'offerente include nella sua candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco è aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese.
2. Per impresa collegata si intende qualsiasi impresa su cui l'aggiudicatario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sull'aggiudicatario o che, come l'aggiudicatario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando l'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
 - a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
 - b) controlla una maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa oppure può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

ART. 29

(Disposizioni in materia di pubblicità)

1. Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso.
2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all'allegato IV e ogni altra informazione utile.
3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
4. L'aggiudicatario trasmette gli avvisi di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice.

ART. 30

(Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori)

1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio.
2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione appaltante, nonché ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla stazione appaltante per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacità richieste devono essere direttamente connesse all'oggetto del subappalto ed i livelli di capacità richiesti devono essere commisurati con il medesimo.

TITOLO III

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

ART. 31

(Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria)

1. Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 2, 3, 4 e 5, nonché, le disposizioni contenute nel Titolo II, Parte II, del codice. I regolamenti di cui all'articolo 4 disciplinano i lavori, i servizi e le forniture in economia di cui al presente decreto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

ART. 32

(Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati)

1. I provvedimenti con cui la Commissione europea procede alla revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2009/81/CE, trovano applicazione diretta nel presente decreto, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, le soglie di cui all'articolo 10 sono modificate, mediante novella al citato articolo, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie, fissato dai citati provvedimenti della Commissione europea.
2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva 2009/81/CE, disposte dalla Commissione europea, è data attuazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, a rinumerare gli allegati al presente decreto che recepiscono gli allegati alla predetta direttiva.

ART. 33

(Norme di modifica al codice)

1. All'articolo 1 del codice, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*1-bis. Fatto salvo l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei*

contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione."

2. L'articolo 16 del codice è abrogato.
3. L'articolo 17 del codice è sostituito dal seguente:

ART. 17

(Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza)

1. ~~Fatti salvi i contratti di cui all'articolo 1, comma 1-bis, nel rispetto dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le~~ Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
 - a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
 - b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le Amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza **individuate nel predetto provvedimento**.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento."
4. Alla rubrica del capo I, del titolo IV della parte II del codice e alla rubrica degli articoli 195 e 196 del codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE".
5. All'articolo 196 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE";
 - b) al comma 2, le parole "di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
 - c) al comma 3, dopo le parole: "di rilevanza comunitaria", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
 - d) al comma 4, dopo le parole: "appalti pubblici di lavori", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
 - e) al comma 5, dopo le parole: "della difesa", sono inserite le seguenti: ", di cui al comma 1,"; e le parole: "16, 17 e 18" sono sostituite dalle seguenti: "17 e 18";
 - f) al comma 7, dopo le parole: "del Ministero della difesa", sono inserite le seguenti: "diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE".

ART. 34

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

- a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
- b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

ART. 35

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 36

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministro per le politiche europee e Ministro della difesa.

Titolo: schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dr.ssa Marina IADEROSA – tel. 06/47352165.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per adeguare il quadro normativo nazionale al processo di integrazione europea nel campo della difesa; in particolare, per coordinare e armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal Trattato europeo e contribuire, nel contempo, a ridurre, non solo sensibilmente i costi nel settore della difesa, ma anche l'eventuale impatto ambientale, attuando e concretizzando, altresì, l'approccio globale dell'Unione in materia di sicurezza.

Nel corso degli anni 2008 e 2009 diverse iniziative di carattere normativo, e non, si sono concretate a livello europeo sia sul piano intergovernativo che su quello, più propriamente, comunitario.

In particolare attraverso:

- la risoluzione del 17 novembre 2005 sul Libro verde "Gli appalti pubblici della difesa", con la quale il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di elaborare una direttiva che tenesse conto, in particolar modo, degli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza e che contribuisse a sviluppare ulteriormente la politica estera e di sicurezza comune e a rafforzare la coesione europea;
- l'adozione, il 7 dicembre 2006, della "Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 (ora articolo 346) del Trattato CE nel settore degli appalti pubblici della difesa";
- l'approvazione il 13 luglio 2009, della direttiva 2009/81/CE per il coordinamento "*delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori*".

E' stata così emanata la nuova direttiva 2009/81/CE (d'ora innanzi, denominata: «direttiva») che mira a soddisfare il bisogno manifestato dagli Stati membri e dagli attori economici del settore dell'adozione di un nuovo quadro legislativo europeo per l'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, garantendo la sicurezza delle informazioni, degli approvvigionamenti e una maggiore flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Per quanto riguarda le norme in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quadro normativo è costituito dal decreto legislativo 12 novembre 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (d'ora innanzi, denominato: «codice»), il quale ha recepito le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18, armonizzandone il contenuto con la preesistente normativa nazionale di settore.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento incide sul testo di legge recante il codice, modificando e abrogando espressamente alcune delle disposizioni in esso contenute, come previsto dall'articolo 32 33 del provvedimento di recepimento in argomento.

Sono previste, in particolare:

- la modifica dell'articolo 1, ~~comma 1,~~ del codice, **mediante l'inserimento del comma 1-bis, precisando e differenziando che precisa e differenzia** i diversi campi d'applicazione del codice stesso e del decreto, ~~e adeguando in modo da adeguare~~ la clausola di esclusione a quella formulata dall'articolo 71 della direttiva 2009/81/CE al fine di rendere esplicita l'esclusione, **anche** dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, degli appalti che vengono esclusi dall'applicazione del decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE;
- l'abrogazione dell'esclusione di cui all'articolo 16 del codice, che, riguardando i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, non ha più ragione di essere all'interno del codice;
- la modifica dell'articolo 17 del codice, in modo da: prevedere, al comma 1, la possibilità di derogare all'applicazione della disciplina del codice relativa alle procedure di affidamento, oltre che per i contratti discendenti dal provvedimento, anche per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; da aggiornare, al comma 2, i riferimenti normativi in materia di disciplina di attribuzione delle classifiche di segretezza; e da prevedere, al comma 3, che l'esecuzione dei contratti a cui è attribuita una classifica di segretezza siano eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice e del nulla osta di sicurezza;
- modifiche all'articolo 196, in modo da sopprimere il rinvio interno all'articolo 16, di prevista abrogazione, e da delimitare il campo d'applicazione del regolamento di attuazione, emanato ai sensi dello stesso articolo 196, escludendo **da esso** i contratti che rientrano nel campo di applicazione del **presente** provvedimento.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

E' stata verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono state verificate le condizioni in titolo.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, costituendo attuazione di direttiva comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Vengono utilizzate nel testo definizioni normative già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore; alcune di esse sono introdotte per la prima volta in un testo normativo nazionale.

In particolare, l'articolo 1 del testo mutua definizioni presenti nell'elenco di cui all'articolo 1 della direttiva recepita, richiamando, ove compatibili e non derogate, quelle di cui all'articolo 3 del codice. Sono state aggiunte le definizioni di "sicurezza degli approvvigionamenti" (come definita nella *guidance note* alla direttiva), di "documentazione dell'appalto" (come definita nel capo IV della direttiva) e quella di "procedura ristretta" alla quale si applicano le modalità stabilite al capo III del titolo II del decreto. E' altresì inclusa nell'elenco la definizione di "lavori e servizi per fini specificatamente militari", allo scopo

di delimitarne puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione nel decreto. Sono definiti i concetti di "materiale militare", quale materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato a essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico, e il termine "sensibile", riferito a materiali, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate;

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Coma indicato nella Parte I, punto 3), il provvedimento incide sul testo di legge recante il codice, modificando e abrogando espressamente alcune delle disposizioni in esso contenute.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo introduce norme dagli effetti indicati in titolo, come elencati nella Parte I, punto 3)

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

All'articolo 4 dello schema di decreto è prevista l'emanazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento, dei regolamenti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche, in quanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il complesso degli appalti in materia di difesa nazionale degli Stati membri è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo in virtù dell'articolo 296 del Trattato CE (dopo il Trattato di Lisbona articolo 346), che consente ai medesimi Stati membri di derogare alle regolamentazioni comunitarie, qualora ritengano essere in gioco interessi di sicurezza nazionale, con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico.

La maturata consapevolezza in ambito comunitario che un mercato europeo della difesa maggiormente concorrenziale potesse garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori, il rafforzamento della base industriale e tecnologica della difesa europea e lo sviluppo delle capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e difesa hanno reso necessaria la formazione progressiva di un mercato europeo anche dei materiali per la difesa e, quindi, l'elaborazione di un puntuale quadro legislativo a livello comunitario.

In particolare, nel settore degli appalti, si è manifestata l'esigenza del coordinamento e dell'armonizzazione delle procedure di aggiudicazione in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e degli obblighi derivanti dal Trattato europeo e contribuire, nel contempo, a ridurre sensibilmente non tanto i costi nel settore della difesa, quanto l'eventuale impatto ambientale nel medesimo settore, nonché di attuare e concretizzare l'approccio globale dell'Unione in materia di sicurezza, rispondendo, alle evoluzioni dell'ambiente strategico in un contesto mondiale in cui l'emergere delle minacce asimmetriche e transnazionali assottigliano sempre più il confine tra sicurezza interna, esterna, militare e non.

Sulla base di queste constatazioni, nel dicembre del 2005 la Commissione europea ha annunciato due iniziative destinate a migliorare il quadro sopra descritto:

- l'adozione di una "Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 (ora 346) del Trattato CE nel settore degli appalti pubblici della difesa" che non modifica, ma chiarisce il vigente quadro giuridico;
- la preparazione di una nuova direttiva sugli appalti pubblici per le attrezzature militari alle quali non si applica la deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato CE.

E' stata così emanata la nuova direttiva 2009/81/CE (d'ora innanzi, denominata: «direttiva») che mira a soddisfare il bisogno, manifestato dagli Stati membri e dagli attori economici del settore, di un nuovo quadro legislativo europeo adeguato all'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, garantendo la sicurezza delle informazioni, degli approvvigionamenti e una maggiore flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Le principali novità introdotte dalla direttiva riguardano:

- 1) il campo di applicazione: correlato, nel settore difesa, al materiale destinato ad essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico e, nel settore sicurezza, alla presenza di informazioni classificate, nonché lavori e servizi per fini specificatamente militari;
- 2) la non inclusione della procedura aperta e la possibilità di ricorrere in via generale alla procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara;
- 3) la previsione di esclusioni dall'applicazione della direttiva specifiche per la Difesa (ad es. i contratti governo-governo e i contratti di ricerca e sviluppo cofinanziati);
- 4) la previsione di istituti specifici per la preselezione e l'aggiudicazione (in particolare per la tutela della sicurezza dell'informazione e la sicurezza degli approvvigionamenti);

- 5) la possibilità per gli Stati membri di inserire disposizioni in materia di subappalto che obbligano gli aggiudicatari a subappaltare seguendo procedure competitive.

Tutti gli elementi sopra riportati e l'esigenza di adeguamento ai principi dettati dall'Unione europea rendono necessaria la predisposizione di un provvedimento di recepimento nazionale idoneo ad attuare coerentemente le previsioni contenute nella direttiva 2009/81/CE.

Nel vigente quadro normativo nazionale, l'attività contrattuale della Pubblica amministrazione è disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (d'ora innanzi, denominato: «codice»), il quale ha recepito le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18, armonizzandone il contenuto con la preesistente normativa interna di settore.

In particolare, l'articolo 196 del codice prevede, in ragione della riconosciuta peculiarità dell'organizzazione dell'Amministrazione della difesa, una disciplina speciale, da emanarsi con apposito regolamento **riguardo relativo alle "attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare" attività negoziali del Ministero della difesa.** Lo schema di tale provvedimento, **a seguito del parere favorevole con osservazioni e proposte del Consiglio superiore dei lavori pubblici,** è attualmente in fase di concertazione interministeriale.

Il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/81/CE e la discendente normativa regolamentare non presentano aspetti di sovrapposizione né con l'attuale disciplina a legislazione vigente, né con il quadro normativo che verrà a determinarsi a seguito del recepimento stesso. **Proprio al fine di delimitare con chiarezza i rispettivi ambiti di applicazione, infatti, il presente schema di decreto legislativo introduce apposite modifiche agli articoli 1 e 196 del codice, escludendo chiaramente dall'oggetto di quest'ultimo, e conseguentemente da quello del regolamento speciale per gli appalti dell'amministrazione della difesa, gli acquisti, lavori e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81, cui dà attuazione nell'ordinamento nazionale. Esso, infatti, in quanto In conseguenza, configurandosi quale *lex specialis*, il presente provvedimento opera in un ambito ben delimitato, oltre il al di fuori del quale permane l'applicazione della normativa contenuta nel codice e nel relativo regolamento generale di esecuzione e attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché di quella recata – per quanto in particolare concerne le attività negoziali del Ministero della difesa aventi natura ordinaria – dal nel regolamento attuativo del citato articolo 196. Tale delimitazione risulterà puntualmente in sede di attuazione del citato articolo 196 e della stessa direttiva 2009/81/CE. L'assenza di ogni sovrapposizione deriva dalla circostanza che, in considerazione delle predette modifiche al codice, quest'ultimo regolamento è stato redatto escludendo dal suo oggetto ogni riferimento alle commesse sensibili o specificatamente militari, le quali saranno invece normate, per quegli aspetti che non possono trovare disciplina nel regolamento ex articolo 196 del codice, proprio perché connessi alla natura sensibile o militare della commessa, dai regolamenti discendenti dal presente provvedimento.**

A tal fine si prevede Infatti l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo prevede l'emanazione adozione di **un due** appositei regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, nel quale sarà contemplata. **Di questi, il regolamento previsto dal comma 1 sarà proposto dal Ministro della difesa e conterrà la specifica disciplina attuativa delle presente decreto disposizioni relative ai contratti aventi ad oggetto materiale militare o destinato a fini specificatamente militari, mentre quello previsto dal comma 2 sarà proposto dal Ministro dell'interno e disciplinerà le commesse sensibili.**

Per quanto suesposto, risulta soddisfatta la raccomandazione a “specificare con precisione l’ambito di applicabilità della normativa regolamentare, meramente residuale, di cui all’art. 196 del codice dei contratti pubblici”, espressa dal Consiglio di Stato nella prima osservazione di carattere generale formulata nell’ambito del parere reso in data 23 giugno 2011. Risponde a esigenze di funzionalità l’impostazione metodologica sin qui seguita in ordine alla predisposizione di due distinti provvedimenti regolamentari in ambito Difesa, in quanto non tutta l’attività negoziale del Ministero della difesa ha ad oggetto materiale militare, o lavori e servizi destinati a fini specificatamente militari. In altri termini, non tutta l’attività negoziale del Ministero della difesa è disciplinata dalla direttiva 2009/81: residua infatti l’area delle cd. “commesse civili”, che rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti, pur necessitando di un apposito regolamento attuativo, distinto da quello generale di cui all’articolo 5 del codice, perché occorre disciplinare tutti quegli aspetti che, essendo legati alle peculiarità organizzative del dicastero, non possono trovare adeguata regolamentazione nel citato decreto n. 207 del 2010.

Nell’ambito dei lavori comunitari di predisposizione della nuova normativa sulle procedure per l’aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, in alternativa alla predisposizione di una nuova direttiva *ad hoc*, è stata anche valutata la possibilità di trasporre le nuove disposizioni nelle direttive vigenti. A conclusione dei lavori la scelta si è orientata verso la prima opzione, in virtù della specificità del settore della difesa e sicurezza e della natura innovativa di alcune previsioni.

In sede di trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico italiano si è mantenuto l’orientamento comunitario, optando per uno strumento normativo autonomo di recepimento, anche al fine di garantire all’operatore un testo specifico di facile consultazione e chiara applicazione.

Proprio con tali finalità di snellezza e fruibilità, per evitare appesantimenti e duplicazioni di istituti già regolati nel codice, il decreto legislativo di recepimento è stato strutturato in modo da contenere solo le previsioni innovative specifiche della direttiva in recepimento, rinviando al codice in via generale e, se del caso, specificamente, per ogni altra disposizione ivi normata applicabile ai contratti ricadenti nella nuova disciplina.

Sul piano sistematico, lo schema di decreto legislativo si compone di 36 articoli, suddivisi nell’ambito di quattro titoli: titolo I (Definizioni, finalità, ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni e esclusioni); titolo II (Contratti di rilevanza comunitaria); titolo III (Contratti sotto soglia comunitaria); titolo IV (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali).

Le norme contenute nel titolo I (articoli da 1 a 9) dettano la disciplina generale oggetto del presente provvedimento. In particolare:

- l’articolo 1 (Definizioni) riporta quasi integralmente l’elenco delle definizioni di cui all’articolo 1 della direttiva ~~recepita~~ **in recepimento**, richiamando, ove compatibili e o non derogate, quelle di cui all’articolo 3 del codice. Sono state aggiunte le definizioni di “sicurezza degli approvvigionamenti” (come definita nella *guidance note* alla direttiva), di “documentazione dell’appalto” (come definita nel capo IV della direttiva) e quella di “procedura ristretta” alla quale si applicano le modalità stabilite al capo III del titolo II del decreto. È inclusa nell’elenco la definizione di “*lavori e servizi per fini specificatamente militari*”, allo scopo di delimitarne puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione nel decreto. Sono altresì definiti i concetti di “materiale militare”, quale materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato a essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico, e il termine “sensibile”, riferito a materiali, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate;

- l'articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione) recepisce l'articolo 2 della direttiva. **Esso individua in primo luogo i settori interessati dalle norme del decreto, precisando che l'ambito di applicazione si estende anche al settore della sicurezza non militare, richiamato dal "considerando" n. 11 della direttiva con riferimento agli appalti aventi caratteristiche simili a quelle degli appalti nel settore della difesa e altrettanto sensibili. Si evidenzia, sul punto, e con riguardo alle perplessità espresse dal Consiglio di Stato nell'osservazione generale n.2 circa la non evidente applicabilità a detto settore, che si è preferito apporre tale precisazione nel comma 1 anziché aggiungere un nuovo comma, in quanto la formulazione suggerita nel parere, riferita alle sole gravi minacce terroristiche, è apparsa limitativa rispetto al concetto espresso dal legislatore comunitario, che sembra comunque correttamente recepito attraverso la specificazione operata. Inoltre, aderendo a quanto evidenziato dall'Alto Consesso nell'osservazione puntuale n. 2, è stato espunto il richiamo alle ~~Vengono altresì richiamate~~ le eccezioni alla normativa comunitaria previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ~~in particolare quelle previste di cui agli articoli 36 (casi di restrizioni all'importazione), 51 e 52 (eccezioni al diritto di stabilimento), 62 (eccezioni alla libera circolazione di servizi) e 346 (eccezioni per interessi essenziali della sicurezza).~~** Nei settori così individuati – difesa e sicurezza, quest'ultima anche non militare - **le disposizioni del decreto si applicano ai contratti aventi ad ~~L'oggetto del decreto di recepimento~~ individua: le forniture di materiale militare e di materiale c.d. "sensibile"; i lavori, le forniture e i servizi direttamente correlati alle due tipologie di materiale indicate; infine, i lavori e servizi per fini specificatamente militari e quelli sensibili;**
- l'articolo 3 (Principi e disciplina applicabile) detta i principi e la disciplina applicabile nel caso di esecuzione e affidamento di opere pubbliche, lavori, servizi e forniture, rinviando alle norme generali in tema di appalti di cui all'articolo 2 del codice, nel riconoscimento della specificità dei settori della difesa e della sicurezza. Al comma 2, è contemplato un rinvio generale alla disciplina del codice per qualsiasi aspetto non regolato dal decreto stesso, insieme al richiamo delle disposizioni del codice che trattano i requisiti di qualificazione per l'effettuazione di lavori su immobili sottoposti a tutela, e a una norma di raccordo riguardante gli allegati;
- l'articolo 4 (Regolamenti) indica le discendenti fonti secondarie, le modalità di adozione e i termini di relativa emanazione al fine di dare esecuzione e attuazione alla disciplina del presente provvedimento. In particolare, prevede che, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale **rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione ed attuazione del codice**, le disposizioni concernenti:
- le forniture di materiale militare, i lavori, e i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), ed e), siano adottate mediante un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato;
 - le forniture di materiale sensibile, le forniture, i lavori, e i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e f), siano adottate mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, forestali e alimentari e dell'economia e finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Consiglio di Stato.

In proposito, con riferimento all'osservazione puntuale n. 4 del Consiglio di Stato, concernente l'opportunità di specificare quali istituti necessitino di una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice, l'avvenuta soppressione del riferimento ad esso chiarisce che la deroga è riferita esclusivamente alla disciplina regolamentare di attuazione del medesimo. Pertanto, ai regolamenti in argomento non è attribuita alcuna funzione di delegificazione.

- **l'articolo 5 (Contratti misti-Aggiudicazione)**, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva, risolve eventuali conflitti applicativi tra contratti che ricadono contemporaneamente nel codice, nel decreto o nelle esclusioni. In particolare, il comma 1 stabilisce che, qualora l'unico appalto ricada per una parte nella disciplina del presente provvedimento e per un'altra parte nella disciplina del codice, vi è una prevalenza del presente provvedimento rispetto alla disciplina generale inserita nel codice. Il comma 2, invece, dispone che se l'appalto unico rientra per una parte nella disciplina del presente provvedimento e per l'altra parte non rientra né nell'ambito di applicazione del presente decreto, né in quello del codice, non sarà applicabile né il presente provvedimento, né il codice. Pertanto, si è inteso semplificare le procedure di aggiudicazione, nel caso in cui possono essere applicate diverse discipline, mediante un criterio di prevalenza correlato alle peculiarità dell'oggetto dell'appalto, specificando comunque che l'aggiudicazione di un appalto unico nei casi appena menzionati deve essere sempre giustificato da ragioni oggettive. **Non si è ritenuto di aderire al suggerimento contenuto nell'osservazione puntuale n. 5 del Consiglio di Stato, concernente l'applicazione in via residuale della disciplina del codice ai contratti che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, mentre per un'altra non rientrano né nell'ambito di applicazione del presente decreto né in quello del codice, in quanto si renderebbe in tal modo applicabile all'intero contratto una disciplina che non è di per sé applicabile a nessuna delle sue parti. E poiché tali contratti, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, non possono nemmeno essere assoggettati al presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della direttiva, che esclude i contratti in argomento dal suo ambito applicativo, non resta che riservare ad essi lo stesso trattamento previsto per i contratti esclusi di cui al successivo articolo 6, ferma, in ogni caso, l'applicazione dei principi di cui all'articolo 8, comma 1. A scongiurare, peraltro, eventuali intenti elusivi, interviene il successivo comma 3, che, riprendendo specifica disposizione della direttiva, precisa che la decisione di aggiudicare mediante un appalto unico non deve essere presa al fine di non applicare le disposizioni del presente provvedimento o del codice;**
- **l'articolo 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni)** trasponendo gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva, elenca le esclusioni applicabili ai contratti ricadenti nel decreto. In particolare, oltre alle esclusioni già previste dal codice ed espressamente inserite nell'articolo, sono contemplate esclusioni specifiche al comma 2, che riguardano:
 - i contratti ricadenti nell'esclusione di cui all'articolo 346 del Trattato dell'Unione (lettere *a* e *b*);
 - i contratti per attività d'*intelligence*;
 - i contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione internazionale per ricerca e sviluppo;
 - i contratti aggiudicati in un Paese terzo anche per commesse civili per forze che operano fuori dell'Unione e necessariamente conclusi con operatori economici localizzati in area di operazioni;
 - i contratti di servizi aventi per oggetto beni immobili e diritti su di essi;
 - i contratti governo-governo e i servizi di ricerca e sviluppo cofinanziati.

Per quanto riguarda l'esigenza di "specificare meglio il rapporto esistente tra l'art. 17 novellato del codice dei contratti e i contratti esclusi di cui all'art. 6 del presente schema di decreto legislativo", prospettata dal Consiglio di Stato all'osservazione

generale n. 3, è da precisare che tali ultimi contratti sono esclusi non solo dall'applicazione del presente decreto, ma anche da quella del codice, come risulta dal comma 1-bis dell'articolo 1 del codice stesso, inserito per effetto dell'articolo 33 del provvedimento in esame, che peraltro si è provveduto a semplificare nella sua formulazione, allo scopo di rendere ancora più inequivocabile l'esclusione in parola. Ne discende che i contratti di cui all'articolo 6, essendo esclusi dall'applicazione del codice, sono esclusi altresì dall'applicazione del suo articolo 17, e pertanto non si rinviene alcun rapporto tra essi e tale ultima norma. Del resto, l'esigenza di novellare l'art. 17 del codice discende proprio dalla sopravvenienza, nell'ordinamento giuridico, della direttiva 2009/81 e della sua normativa di attuazione, che impongono di ridelineare l'ambito di applicazione del citato articolo, al fine di chiarire che una parte dei contratti, prima ricedente sotto tale disposizione, ora ne fuoriesce per essere assoggettata alla disciplina recata dal presente decreto. Inoltre, in accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, ai fini di chiarezza, per i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b), l'espressione "apposizione del vincolo di segretezza" è stata sostituita con quella di "adozione del provvedimento di segretezza" (ciò al fine di uniformare tale disposizione con l'articolo 16, comma 1, lettera d)-bis del decreto legislativo n. 165 del 2011). La medesima esigenza non si avverte per i contratti di cui alla lett. a) dello stesso articolo, posto che la formulazione usata è analoga a quella di cui all'articolo 346, comma 1, lett. b), TFUE, che non presuppone necessariamente la segregazione del contratto;

- l'articolo 7 (Norme applicabili ai contratti di servizi), in applicazione degli articoli 15, 16 e 17 della direttiva, nonché in analogia a quanto previsto agli articoli 20 e 21 del codice, regola l'applicabilità del decreto stesso ai contratti di cui agli allegati I (elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1) e II (elenco di servizi di cui all'articolo 7, comma 2), anche nel caso in cui tali contratti riguardino servizi rientranti in ambedue gli allegati. Ai sensi del comma 1, ricadono nella normativa del decreto i contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato I, mentre, ai sensi del comma 2, i contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato II ricadono unicamente nelle previsioni di cui agli articoli 23 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 24 (Specifiche tecniche). Nel caso di contratti relativi a servizi che ricadono in ambedue gli allegati si applica il principio del maggior valore, come definito al comma 3;
- l'articolo 8 (Principi relativi ai contratti esclusi) prevede al comma 1, in analogia all'articolo 27 del codice, l'applicabilità dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai contratti per servizi cui si applicano, ai sensi dell'articolo 7, unicamente gli articoli 23 e 24. In tal caso, se compatibile con l'oggetto del contratto, l'affidamento è preceduto dall'invito ad almeno 5 concorrenti. **In accoglimento dell'osservazione puntuale n. 6 del Consiglio di Stato, i principi di cui al II comma 1 si applica, se compatibile, con l'oggetto del contratto, sono stati resi in ogni caso applicabili a tutte le anche ad alcune fattispecie dei contratti esclusi previste all'articolo 6, comma 2, e richiamate al comma 2 dell'articolo in esame, e in particolare ai contratti:**
 - di cui ~~alla comma 3,~~ lett. e), riguardanti commesse anche civili quando le forze operano al di fuori dell'Unione con operatori economici siti in area di operazioni;
 - di cui ~~alla comma 3,~~ lett. f), riguardanti l'acquisto o la locazione di beni immobili o riguardanti diritti su tali immobili;
 - di cui ~~alla comma 3,~~ lett. h), riguardanti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
 - di cui ~~alla comma 3,~~ lett. i), riguardanti i servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
 - di cui ~~alla comma 3,~~ lett. l), riguardanti i contratti di impiego;
 - di cui ~~alla comma 3,~~ lett. m), riguardanti i servizi di ricerca e sviluppo cofinanziati con l'industria.

Le rimanenti fattispecie di esclusioni previste dall'articolo 6 tutelano interessi essenziali per la sicurezza dello Stato, tali da non consentire l'applicazione dei suddetti principi.

- l'articolo 9 (Norme di organizzazione) prevede al comma 1, l'estensione ai contratti di cui al presente decreto della possibilità, già prevista dall'articolo 196, comma 8, del codice, di concedere anticipazioni per acquisti all'estero di alcuni beni forniti da operatori economici stranieri, e, al comma 2, le modalità di redazione e pubblicazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei contratti concernenti le forniture di materiale militare, le forniture, i lavori, e i servizi ad esso direttamente correlate, nonché i lavori e i servizi specificatamente militari.

Il titolo II (articoli da 10 a 30) si compone di cinque capi: capo I (Ambito di applicazione); capo II (Requisiti per la partecipazione alle gare); capo III (Procedure di scelta del contraente); capo IV (Bandi, avvisi e inviti); capo V (Subappalto).

Il capo I, concernente l'ambito di applicazione, comprende il solo articolo 10 (Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria) che, recependo l'articolo 8 della direttiva, fissa separatamente per le forniture e i servizi da una parte e per i lavori dall'altra i valori al netto dell'IVA sopra i quali si applica il decreto. Tali valori, aggiornati all'ultimo regolamento di adeguamento, sono pari a 387.000 euro per i contratti di forniture e servizi, e a 4.845.000 euro per i contratti di lavori. Per la determinazione del valore stimato, il comma 3 rimanda all'articolo 29 del codice, mentre la procedura di adeguamento è definita all'articolo 32 del decreto.

Il capo II, concernente i requisiti per la partecipazione alle gare, comprende gli articoli da 11 a 15:

- l'articolo 11 (Requisiti di ordine generale) prevede al comma 1 un rimando all'articolo 38 del codice per le esclusioni dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Il comma 2 integra le previsioni del citato articolo 38 del codice con le fattispecie specificamente previste dall'articolo 39 della direttiva, riguardanti reati terroristici, mentre il comma 3 include tra i casi di errore grave di cui al comma 1, lett. f) del citato articolo 38, la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente. Il comma 4 delinea, a scopo esemplificativo, alcuni elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicità del centro decisionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-quater*) del codice. Al comma 5 viene, infine, specificato che saranno esclusi i soggetti privi dell'affidabilità necessaria qualora ciò comporti rischi per la sicurezza dello Stato. Tale assenza di affidabilità deve essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti protette;
- l'articolo 12 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) al pari della disposizione precedente, richiama espressamente l'articolo 42 del codice, con riguardo alle capacità tecniche e professionali dei fornitori e dei prestatori di servizi. Rispetto al citato articolo 42, vengono altresì richiesti ai soggetti partecipanti alle procedure *de quibus*, ai fini della dimostrazione delle loro capacità tecniche e professionali:
 - a) la descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale;
 - b) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
 - c) la descrizione delle attrezzature tecniche, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, del numero dei lavoratori effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento - con un'indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell'Unione - di cui dispone l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire

la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto. Il comma 2 adegua, secondo quanto previsto dalla direttiva, l'arco temporale di riferimento dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati, all'articolo 42, comma 1, lett. a) del codice;

- l'articolo 13 (Sicurezza dell'informazione), che introduce previsioni non presenti nel codice, recepisce l'articolo 22 della direttiva. Scopo della disposizione è quello di garantire la protezione delle informazioni classificate, verificando la capacità di adeguata gestione delle stesse da parte dei concorrenti. In particolare, al comma 1, dopo aver previsto l'obbligo per gli operatori economici di fornire prova della propria capacità, e di quella dei loro subappaltatori, di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto, si rinvia ai regolamenti ~~di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto~~ **in materia di nulla osta di sicurezza** per la definizione delle modalità e dei termini. Al comma ~~2~~ **3** è disposto che la stazione appaltante può concedere, se previsto specificamente nel bando di gara, un periodo addizionale per ottenere il nulla osta di sicurezza, qualora non detenuto dall'operatore economico interessato; tale previsione recepisce analoga disposizione contenuta nell'articolo 42 della direttiva;
- l'articolo 14 (Sicurezza dell'approvvigionamento), innovativo rispetto al codice, recepisce l'articolo 23 della direttiva, disponendo che le stazioni appaltanti devono precisare nel bando di gara i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori economici in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. La disposizione riporta un'esemplificazione degli stessi, sostanzialmente conforme a quella dell'articolo 23, comma 2 della direttiva, prevedendo tra gli altri :
 - a) la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto;
 - b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo;
 - c) la predisposizione e mantenimento della capacità necessaria a far fronte a esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
 - d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;
 - e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia più in grado di provvedere in proprio;
- l'articolo 15 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia), **nel testo riformulato in accoglimento dell'osservazione puntuale n. 7 del Consiglio di Stato, stabilisce** ~~recepisce sostanzialmente il dettato dell'articolo 46 della direttiva, stabilendo~~ che per gli operatori economici stabiliti in Paesi diversi dall'Italia **non aderenti all'Unione europea che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità**, si applicano criteri di qualificazione basati su condizioni analoghe a quelle richieste alle imprese italiane. Il comma 2 precisa che **per detti operatori, così come per quelli stabiliti negli Stati UE**, la suddetta qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara, per cui ~~gli operatori economici~~ **essi** si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani. Viene fatta salva la possibilità di presentare dichiarazione giurata, o equivalente, in assenza di idoneo certificato rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, come previsto all'articolo 38, comma 5, del codice.

Il capo III concernente la procedura di scelta del contraente, comprende gli articoli da 16 a 20:

- l'articolo 16 (Procedure per la scelta dei concorrenti), in analogia a quanto previsto all'articolo 25 della direttiva, individua al comma 1 le procedure di aggiudicazione (ristretta, negoziata, dialogo competitivo) mediante le quali sono scelti i contraenti. Il comma 2 indica la procedura ristretta o quella negoziata con pubblicazione del bando di gara come le due fattispecie cui si può ricorrere senza particolari presupposti. Tale previsione è notevolmente innovativa rispetto al codice, che all'articolo 56 dello stesso subordina il possibile ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara a condizioni ben definite. Il comma 3, derivante dal combinato disposto degli articoli 25 e 27 della direttiva, nel fare riferimento al dialogo competitivo come procedura da adottare per appalti particolarmente complessi, rinvia all'articolo 58, comma 2, del codice. Il comma 4 prevede che le stazioni appaltanti possano concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice con durata, in deroga a quanto previsto dal codice (quattro anni), comunque non superiore ai sette anni, salvo i casi eccezionali espressamente indicati dall'articolo ~~18~~ **16**;
- l'articolo 17 (Procedura ristretta e procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara), **reformulato secondo i suggerimenti di cui all'osservazione puntuale n. 8 del Consiglio di Stato**, tratta delle due procedure "ordinarie" ai sensi della direttiva. In particolare, i commi da 1 a 3 riprendono le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 1, 3 e 4 del codice, relative alle procedure aperte e ristrette e le adattano alla procedura ristretta e a quella negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, entrambe previste nella direttiva. I commi 4 e 5, riferiti alla procedura ristretta, riportano, adattandole alla direttiva, le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, e all'articolo 62 del codice. I commi 6, 7 e 8, riferiti alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, recepiscono l'articolo 26 della direttiva;
- l'articolo 18 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) in applicazione dell'articolo 28 della direttiva, prevede un'estensione, rispetto alle fattispecie già individuate all'articolo 57 del codice, delle circostanze in cui è possibile procedere ad una procedura negoziata senza aver pubblicato preventivamente il bando di gara. Tali ulteriori circostanze sono, segnatamente:
 - la sussistenza di offerte irregolari o inammissibili in virtù dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nazionali in relazione ad una procedura ristretta o negoziata o ad un dialogo competitivo. In questo caso le condizioni iniziali dell'appalto non potranno subire variazioni di rilievo e dovranno essere inclusi, nella nuova procedura, gli offerenti che avevano presentato offerte in linea con il bando iniziale in occasione della procedura di aggiudicazione esperita in precedenza;
 - l'incompatibilità tra i termini previsti dalle procedure ristrette o negoziate con pubblicazione di bando e l'urgenza derivante da situazioni di crisi come definite all'articolo 1 del decreto;
 - la presenza di servizi di ricerca e sviluppo finanziati per intero dalla stazione appaltante che sarà, inoltre, destinataria in via esclusiva dei benefici di tale attività da reimpiegare nello svolgimento della propria;
- l'articolo 19 (Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo), in applicazione dell'articolo 38 della direttiva e in analogia all'articolo 62 del codice, prevede la facoltà in capo alle stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara i criteri di limitazione del numero dei candidati, comunque rispondenti al principio di non discriminazione e a quello di proporzionalità che si intendono applicare, nonché il numero minimo di candidati da invitare alle procedure di aggiudicazione nei casi di procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo e, ove opportuno, il numero massimo. A differenza della corrispondente disposizione del codice, tale articolo pone pari a tre il numero minimo di candidati da invitare, sia per la procedura ristretta, che per quella negoziata e il dialogo competitivo. Altra novità di rilievo è la facoltà di cui può avvalersi la stazione appaltante, ove ciò sia previsto nel bando, di sospendere una procedura e di fissare

un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione, nell'ipotesi in cui il numero degli idonei sia ritenuto insufficiente per garantire una reale concorrenza. Dall'articolo *non* è stato espunto l'originario comma 4, come richiesto dal Consiglio di Stato nell'osservazione puntuale n. 10, che invita a rivalutare l'opportunità del suo inserimento. Ciò in quanto la disposizione riproduce analoga previsione contenuta nell'articolo 38, par. 4, della direttiva 2209/81 e non appare superflua in quanto necessaria ad evitare che le stazioni appaltanti, laddove le candidature siano inferiori al numero minimo dei candidati da invitare nella procedura con l'utilizzo della cd. "forcella", procedano ad invitare, per raggiungere il numero minimo di concorrenti, anche operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare alla procedura;

- l'articolo 20 (Applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) stabilisce che, nei casi in cui ai fini dell'aggiudicazione sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ~~oltre i generali requisiti previsti all'~~ fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice, ~~devono~~ possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i criteri di valutazione quali l'interoperabilità e le caratteristiche operative, in quanto specificatamente attinenti alla natura degli appalti oggetto della direttiva. Non risulta necessario imporre l'utilizzo dei predetti elementi attraverso l'uso della voce verbale "devono", come richiesto dal Consiglio di Stato, poiché essi sono previsti dall'articolo 47 della direttiva nell'ambito di un elenco meramente esemplificativo, senza alcuna portata precettiva. Inoltre l'articolo, così come riformulato, consente di superare il rilievo puntuale n. 12 del Consiglio di Stato, in quanto, attraverso il richiamo all'art. 83 del codice, chiarisce che tale ultima norma trova comunque integrale applicazione anche quando vengano presi in considerazione l'interoperabilità e le caratteristiche operative quali criteri di valutazione dell'offerta.

Il capo IV, concernente bandi, avvisi e inviti, comprende gli articoli da 21 a 26:

- l'articolo 21 (Avviso di preinformazione) in applicazione dell'articolo 30, comma 1, della direttiva, prevede, in analogia all'articolo 63 del codice, la facoltà in capo alla stazione appaltante di dare informazione, mediante un avviso pubblicato dalla Commissione europea o sul proprio "profilo di committente", in merito all'importo complessivo stimato, calcolato per gruppi di prodotti e categorie di servizi, che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi, nonché alle caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro aventi ad oggetto lavori. A differenza della corrispondente previsione del codice, nulla è disposto quanto alla soglia minima relativa all'ammontare del valore dell'appalto affinché possa essere riconosciuta tale facoltà;
- l'articolo 22 (Bando di gara) recependo l'articolo 30, comma 2, della direttiva prevede che le stazioni appaltanti sia per aggiudicazione di appalti, che per accordi quadro mediante procedure ristrette, negoziate con pubblicazione di bando di gara o dialogo competitivo, devono rendere pubblica tale intenzione con bando di gara, analogamente alla corrispondente previsione dell'articolo 64 del codice, con la differenza che nel presente articolo non è, ovviamente, previsto il riferimento alla procedura aperta, né sono previste le disposizioni riguardanti il sistema dinamico di acquisizione;
- l'articolo 23 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento), in applicazione dell'articolo 30, comma 3, della direttiva, dispone su modalità e tempistica della pubblicazione, mediante un avviso, dei risultati della procedura di aggiudicazione. Il comma 2 esonera le stazioni appaltanti dall'onere appena citato nei casi di accordo quadro concluso ai sensi dell'art. 59 del codice. Il comma 4, **riproducendo esattamente identica disposizione della direttiva (articolo 30, par. 3, terzo comma)** consente di omettere talune informazioni, qualora la loro divulgazione relativa all'aggiudicazione degli appalti o alla conclusione di accordi quadro possa ostacolare l'applicazione della legge o sia contraria all'ordine pubblico - con particolare riferimento agli interessi in materia di difesa e sicurezza

- ovvero pregiudicare legittimi interessi commerciali di operatori pubblici economici e privati, o recare pregiudizio alla concorrenza tra questi ultimi;
- l'articolo 24 (Specifiche tecniche) recependo quanto disposto dall'articolo 18 della direttiva e in analogia alla corrispondente disposizione dell'articolo 68 del codice, a cui si rinvia per le previsioni non richiamate espressamente, individua i riferimenti per la formulazione delle specifiche tecniche che devono comparire nella documentazione dell'appalto. Tra tali riferimenti emergono, come attinenti alla peculiarità dello specifico settore, gli *standard* nazionali di difesa, nonché i materiali di difesa ad essi assimilabili. Mediante la formulazione da parte della stazione appaltante delle specifiche tecniche, deve essere garantito un pari accesso agli offerenti senza porre ostacoli all'apertura dei contratti alla concorrenza;
- l'articolo 25 (Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito) in applicazione dell'articolo 20 della direttiva, prevede la facoltà della stazione appaltante, previa indicazione espressa nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato d'oneri e in conformità con il diritto comunitario e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità, di esigere condizioni particolari ai fini dell'esecuzione del contratto. In virtù della specificità della materia e delle novità introdotte dalla direttiva, tra le condizioni particolari, è richiamata espressamente l'ipotesi di subappalto o quella relativa alla necessità di garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento, oltre alle esigenze sociali o ambientali di cui all'analogia disposizione dell'articolo 69 del codice. Il comma 3 dispone, altresì, la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere un parere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice, al fine di far valutare la compatibilità tra le condizioni particolari prescritte e il diritto comunitario. Infine, l'ultimo comma prevede che in sede di offerta vi sia una dichiarazione degli operatori economici attestante l'accettazione espressa delle condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui gli stessi risulteranno aggiudicatari;
- l'articolo 26 (Informazione circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni) in applicazione dell'articolo 35 della direttiva, dopo l'espresso rinvio, al comma 1, alla disciplina prevista all'articolo 79 del codice, al comma seguente aggiunge ai motivi di esclusione oggetto di comunicazione da parte della stazione appaltante, indicati nel citato articolo del codice, la non conformità delle offerte ai requisiti di sicurezza delle informazioni e di sicurezza dell'approvvigionamento.

Il capo V concernente il subappalto comprende gli articoli da 27 a 30:

- l'articolo 27 (Disciplina del subappalto) al comma 1 recepisce il principio contenuto nell'articolo 21, comma 1, della direttiva, riconoscendo all'aggiudicatario la facoltà di selezionare i suoi subappaltatori; tale facoltà viene tuttavia circoscritta dal rinvio espresso ai limiti e alle condizioni contenuti nell'articolo 118 del codice. Il comma 2 dispone il divieto di ulteriore subappalto da parte del subappaltatore. I successivi commi da 3 a 10 delineano la procedura applicativa di quanto disposto nel comma 2, recependo, così, le previsioni di cui agli articoli 21 e 53, comma 2, della direttiva. Il comma 10 dispone il rinvio espresso all'articolo 118 del codice anche per il subappalto di cui al comma 2, per quanto non previsto dal medesimo. Il comma 11 rinvia alla disciplina regolamentare di cui all'articolo 4 del decreto per quanto attiene ai subappalti di cui al comma 1, assegnati in base ad un accordo quadro. I commi 12 e 13 recepiscono disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, della direttiva;
- l'articolo 28 (Ambito di applicazione) recependo l'espressa previsione contenuta all'articolo 50 della direttiva, esclude dalla categoria dei "terzi", ai fini del subappalto, sia le imprese che si sono raggruppate temporaneamente per l'aggiudicazione dell'appalto principale, sia le imprese a esse collegate. A tal fine, è previsto l'obbligo per l'offerente di allegare alla

propria offerta un elenco completo di tali imprese e di provvedere a eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari. La nozione di impresa collegata, ai fini del subappalto, è contenuta al comma 2, il quale recepisce analoga definizione di cui all'articolo 1, n. 23) della direttiva;

- l'articolo 29 (Disposizioni in materia di pubblicità), in applicazione dell'articolo 52 della direttiva, prevede per l'aggiudicatario che intenda procedere al subappalto un obbligo di avviso e ne definisce il contenuto e la forma ai commi 2 e 3. Gli avvisi di subappalto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 66 del codice, vengono trasmessi dall'aggiudicatario alla Commissione europea per la pubblicazione;
- l'articolo 30 (Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori) al comma 1, in applicazione dell'articolo 51 della direttiva, prevede l'obbligo dell'aggiudicatario che procede al subappalto di agire secondo i principi di trasparenza e non discriminazione. Il comma 2, in recepimento del comma 1 dell'articolo 53 della direttiva, fissa i parametri ai quali l'aggiudicatario deve fare riferimento ai fini dell'indicazione, nell'avviso di subappalto, dei criteri per la selezione qualitativa dei subappaltatori; in particolare, tali criteri oltre a dover essere oggettivi, dovranno essere coerenti sia con i criteri utilizzati dalla stazione appaltante per la selezione ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto principale, sia con l'oggetto specifico del subappalto e andranno specificamente commisurati ai livelli di capacità del medesimo.

Il titolo III concerne i contratti sotto soglia comunitaria e consta di un unico articolo:

- l'articolo 31 (Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria) dispone che ai contratti di importo inferiore alle soglie fissate ai fini dell'applicazione del presente decreto sono applicabili esclusivamente gli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto e, in particolare, le norme concernenti l'ambito d'applicazione, le definizioni, regolamenti e capitolati, nonché, la disciplina dettata per i contratti che rientrano solo in parte nell'ambito di applicazione del decreto stesso. In forza del rinvio all'articolo 27 del codice, sono estesi a tali contratti i principi ivi dettati. La disciplina relativa agli appalti in economia è rinviata ai regolamenti di cui all'articolo 4.

Il titolo IV comprende gli articoli da 32 a 36, concernenti le norme di chiusura del provvedimento:

- l'articolo 32 (Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati) al comma 1, fa rinvio all'articolo 248, comma 1, del codice per la revisione periodica delle soglie di cui all'articolo 10 del decreto;
- l'articolo 33 (Norme di modifica al codice) prevede talune modifiche e abrogazioni al codice che si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva. In particolare, reca:
 - al comma 1, ~~la modifica del l'inserimento, nell'articolo 1, comma 1,~~ del codice, **del comma 1-bis, volto a in modo da precisare e differenziare i diversi campi d'applicazione del codice stesso e del decreto. Inoltre la modifica è diretta ad adeguare la clausola di esclusione a quella formulata dall'articolo 71 della direttiva 2009/81/CE (considerando n. 27) che, in tali sensi, ha modificato l'articolo 10 della direttiva 2004/18/CE. La modifica risponde all'esigenza di rendere esplicita l'esclusione, dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, degli appalti che vengono esclusi dall'applicazione del decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE, e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto di attuazione;**
 - al comma 2, l'abrogazione dell'esclusione di cui all'articolo 16 del codice, che, riguardando i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, non ha più ragione di essere all'interno del codice;
 - al comma 3, la modifica dell'articolo 17 del codice, in modo da elidere, al comma 1, il riferimento a soggetti puntualmente individuati ai fini della possibilità di derogare all'applicazione della disciplina del codice relativa alle procedure di affidamento, ~~oltre~~

~~che per i contratti discendenti dal presente decreto, anche per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Al comma 2 del nuovo testo dell'articolo 17 sono aggiornati i riferimenti normativi in materia di disciplina di attribuzione delle classifiche di segretezza, ed è stata introdotta la precisazione che nel provvedimento con cui le amministrazioni dichiarano i contratti eseguibili con speciali misure di sicurezza siano concretamente individuate tali speciali misure di sicurezza. Ciò al fine di rispondere all'esigenza manifestata dal Consiglio di Stato, nelle proprie osservazioni, di chiarire meglio la portata dell'art. 17 del codice con riferimento ai contratti in questione. Al comma 3 è previsto che l'esecuzione dei i~~ contratti a cui è attribuita una classifica di segretezza sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal ~~presente~~ codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-*bis*, della legge n. 124 del 2007;

- ai commi 4 e 5, lettere da a) a f), alcune modifiche all'articolo 196, in modo da delimitare il campo d'applicazione del regolamento di attuazione emanato ai sensi dello stesso articolo 196, escludendo i contratti che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo;
- l'articolo 34 (Norme transitorie) stabilisce che il decreto si applica ai contratti i cui bandi, o avvisi o inviti a presentare le offerte sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso;
- l'articolo 35 (Norma finanziaria) contiene la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 36 (Entrata in vigore) prevede che il presente decreto legislativo entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.